



CALCIO UISP

Normativa Generale

EDIZIONE 2016

CALCIO UISP

**NORMATIVA
GENERALE**

in vigore dal 1° settembre 2016

SOMMARIO

Parte prima PREMESSA pag. 7

Parte seconda CARTA DEI PRINCIPI pag. 11

Parte terza REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I – STRUTTURA DEL CALCIO UISP pag. 17

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI NAZIONALI pag. 18

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI REGIONALI pag. 19

TITOLO IV – ORGANI ISTITUZIONALI TERRITORIALI pag. 20

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI pag. 21

TITOLO VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE pag. 22

Parte quarta REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ

TITOLO I – FORMAZIONE DELLE NORME pag. 27

TITOLO II – ATTIVITÀ pag. 27

TITOLO III – ASSOCIAZIONI pag. 28

TITOLO IV – SOCI pag. 30

TITOLO V – TESSERAMENTO pag. 32

TITOLO VI – TUTELE pag. 36

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	pag. 37
TITOLO VIII – CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI	pag. 39
TITOLO IX – DIREZIONE DELLE GARE	pag. 41
TITOLO X – CAMPO E TERRENO DI GIOCO	pag. 44
TITOLO XI – COMUNICAZIONI DELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ	pag. 45
TITOLO XII – GARE	pag. 48
TITOLO XIII – FORMAZIONE	pag. 57

Parte quinta REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I – DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI	pag. 63
TITOLO II – ILLECITI E SANZIONI	pag. 65
<i>CAPO I – ILLECITI</i>	pag. 65
SEZIONE I – TIPI DI ILLECITI	pag. 65
SEZIONE II – ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI	pag. 65
<i>CAPO II – SANZIONI</i>	pag. 67
SEZIONE I – CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI	pag. 67
SEZIONE II – DEFINIZIONI DELLE SANZIONI	pag. 70
SEZIONE III – EFFICACIA DELLE SANZIONI	pag. 73
TITOLO III – ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 76
<i>CAPO I – AMBITI D’OPERATIVITÀ</i>	pag. 76
<i>CAPO II – FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI</i>	pag. 77
TITOLO IV – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	pag. 81
<i>CAPO I – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI</i>	pag. 81

<i>CAPO II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA</i>	pag. 82
<i>CAPO III – RECLAMO, RICORSO E ISTANZA</i>	pag. 83
<i>CAPO IV – SINGOLE IPOTESI DI RICORSO</i>	pag. 89
<i>CAPO V – STRUMENTI DI DECISIONE</i>	pag. 92
<i>CAPO VI – DECISIONE</i>	pag. 93
TITOLO V – PREVISIONI DISCIPLINARI	pag. 95
<i>CAPO I – PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI</i>	pag. 96
SEZIONE I – VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA	pag. 96
SEZIONE II – VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA	pag. 96
SEZIONE III – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE	pag. 97
SEZIONE IV – COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO	pag. 99
SEZIONE V – COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI SOCI	pag. 100
<i>CAPO II – PREVISIONI A CARICO DEI SOCI</i>	pag. 101
SEZIONE I – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI	pag. 101
SEZIONE II – COMPORTAMENTI VIOLENTI	pag. 102
SEZIONE III – COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA	pag. 103
<i>CAPO III – PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI E OSSERVATORI</i>	pag. 105
Parte sesta GLOSSARIO	pag. 109

Parte prima

PREMESSA

1. Definizione della Struttura di Attività calcio UISP

La Struttura di Attività calcio è definita dallo Statuto dell'UISP quale struttura preposta allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività; ad essa sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di sua competenza. Essa promuove e partecipa alla progettazione di percorsi innovativi con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa e concorre alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organismi del rispettivo livello.

2. Articolazione territoriale e autonomia regolamentare

Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale UISP nomina/revoca i componenti e i responsabili delle Strutture di Attività, previa consultazione, da effettuarsi nell'assemblea delle Associazioni affiliate per il livello territoriale e con le Strutture di Attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale.

Nel rispetto del Regolamento Nazionale, si possono prevedere le modalità di funzionamento e la possibilità di formare Strutture di Attività con competenze interterritoriale.

Ogni Struttura di Attività deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale UISP.

I livelli regionali o territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Nazionale.

La Struttura di Attività del calcio non ha autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

3. Definizione dell'UISP e la sua politica

L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.

L'UISP è un'Associazione nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie articolazioni territoriali, denominate Comitati.

L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di razzismo, di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela e

la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.

L'UISP promuove:

- a) la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità formative e ricreative;
- b) la diffusione - nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione;
- c) la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
- d) stili di vita attivi incentrati sul movimento;
- e) la cooperazione, anche nella sua forma decentrata, lo sviluppo e la solidarietà internazionale;
- f) la cultura della condivisione delle scelte in un contesto comunitario che educi ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
- g) la cultura della legalità per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- h) la valorizzazione dei beni culturali, monumentali e artistici.

L'UISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque e in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'UISP promuove e realizza attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, secondo principi mutualistici e solidaristici, in attuazione del principio di sussidiarietà.

L'attività sportiva dell'UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano, l'UISP promuove lo sviluppo associativo e organizza attività multidisciplinari quali:

- a) Attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:
 - I) promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sportper tutti e quindi “nessuno escluso” in una dimensione

- associativa di inclusione sociale;
- II) attività non agonistica, attività ludico-motorie di avviamento alla pratica sportiva;
 - III) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Coni-Eps;
- b) Attività formative dirette ai tecnici, agli educatori ed agli operatori sportivi e/o ad altre figure simili. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito UISP, salvo che l'UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o altro Ente di promozione sportiva e/o salvo che l'UISP abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale;
 - c) Attività di solidarietà sociale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle figure fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;
 - d) Attività strumentali a favorire la socializzazione e la crescita dei soci e della collettività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di tempo libero e turistiche, culturali, artistiche, ludiche, sociali, di protezione civile, di tutela ambientale, di servizio alla persona, di gestione e costruzione di impianti, informazione ed editoria, organizzazione di eventi;
 - e) Attività di ricerca negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;

L'UISP può svolgere anche attività di natura economica e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo UISP, dei soggetti affiliati e delle società partecipate nel rispetto delle norme di legge. È compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività.

Parte seconda

CARTA DEI PRINCIPI

Il Consiglio Nazionale UISP nella seduta del 22-23 giugno 2012 ha approvato il Codice Etico quale strumento che si occupa dei comportamenti deontologici (buoni, giusti e moralmente leciti) dei soci all'interno dell'Associazione ed in particolare dei Dirigenti nello svolgimento delle loro responsabilità ed azioni.

Il Codice Etico detta principi di riferimento e norme da rispettare e vuole costituire una guida del fare di ognuno, un fare che deve essere responsabile, rispettoso, trasparente e formativo; un manifesto di principi, di moralità, di partecipazione, di eguaglianza, di tutela della persona, di trasparenza, di onestà, di imparzialità, di eticità sportiva, i quali, in quanto rispettati, contribuiscono alla costruzione di un'immagine dell'associazione capace di creare fiducia all'esterno, nelle relazioni istituzionali, interassociative e verso i cittadini.

Questi principi e norme di comportamento, conformi allo Statuto e Regolamento Nazionale, sono la base da cui partire per la stesura della Carta dei principi che la Struttura di Attività del Calcio intende dotarsi per lo svolgimento della propria attività.

1. AMATORIALITÀ

L'attività della Struttura di Attività Calcio UISP si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei principi di seguito elencati.

Tali principi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che viola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta.

Le Strutture di Attività Calcio UISP, gli Organi, le Associazioni e i Soci tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella presente Carta.

2. PRINCIPI A FONDAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta nella Struttura di Attività Calcio UISP deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificano alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.

- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il Socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei loro Soci, se non nella misura prevista dal Regolamento dell'attività.
- c) **Principio di gratuità:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** i Soci devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

3. PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da Soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** le Strutture di Attività Calcio UISP devono assicurare ai rappresentanti dei Soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statuari e organizzativi. Le Strutture di Attività calcio non possono consentire l'affiliazione di Associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro Soci.
- c) **Principio di pari rappresentanza:** deve essere valorizzata la capacità rappresentativa di tutte le Strutture di Attività del Calcio territoriali, allo scopo di assicurare a ognuna una forza decisionale, contemperando con tale aspetto quello meramente proporzionale.
- d) **Principio di territorialità:** le Strutture di Attività Calcio UISP sviluppano e promuovono le proprie attività sul territorio nel rispetto degli ambiti territoriali previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale UISP.
- e) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che consentano la possibilità di fare calcio, privilegiando lo sviluppo di forme innovative.
- f) **Principio di autonomia normativa:** alle Strutture di Attività del Calcio territoriali e regionali è riconosciuta autonomia normativa allo scopo di valorizzare le peculiari esigenze del territorio. **È comunque vietata ogni deroga ai principi dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP, della presente Carta nonché ai precetti contenuti nella Normativa generale espressamente qualificati come inderogabili.**

La norma contraria a tali principi è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.

L'organo cui compete il vaglio di legittimità è la Corte nazionale di giustizia.

- g) **Principio di certezza:** le Strutture di Attività Calcio UISP a tutti i livelli devono garantire l'applicazione certa dei Regolamenti e delle norme in genere. Pertanto **l'esercizio della facoltà di deroga non deve mai determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa generale.**
- h) **Principio di conoscibilità:** tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

4. PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti i Soci che partecipano alle attività, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica amatoriale, compreso le attività innovative, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio e dell'inclusione sociale.
- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
- d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine le Strutture di Attività del calcio devono essere rese flessibili per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
- e) **Principio di conservazione:** **le regole del gioco, stabilite dalla Struttura di Attività calcio UISP Nazionale, non possono essere modificate per non snaturare il gioco stesso.**
- f) **Principio di formazione:** le Strutture di Attività Calcio UISP devono favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di Dirigenti, Arbitri, Osservatori, Allenatori, Giudici.

5. RAPPORTI TRA GLI ORGANI E I SETTORI DELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO

- a) **Principio di separazione dei poteri:** deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli Organi statutari e ai Settori delle Strutture di Attività Calcio UISP.
- b) **Principio di collaborazione:** l'esercizio delle funzioni all'interno delle Strutture di Attività Calcio UISP dovrà essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni Settore della Struttura di Attività Calcio deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle attività e delle manifestazioni.

6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** le Strutture di Attività Calcio devono garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative.
- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta solo ed esclusivamente agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. **Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.** E' comunque sempre ammesso ricorso all'Organo giudicante di livello superiore per le sanzioni uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica.
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli Organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli Settori. È da favorire la circolazione dei Giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il Giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

7. FONTI NORMATIVE

Sono fonti normative delle Strutture di Attività Calcio - inderogabilmente - in ordine di importanza:

- a) Statuto UISP;
- b) Regolamento Nazionale UISP;
- c) atti e disposizioni dell'UISP;
- d) Codice etico;
- e) Manuale d'identità visiva;
- f) Carta dei principi;
- g) Regolamento organico;
- h) Regolamenti attività, formazione e disciplina;
- i) Regole del gioco;
- j) atti e disposizioni della Struttura di Attività del calcio;
- k) Regolamenti, atti e disposizioni delle Strutture di Attività Calcio regionali;
- l) Regolamenti, atti e disposizioni delle Strutture di Attività Calcio territoriali.

Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.

Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori. Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva. Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

8. MODIFICA DELLE NORME CONTENUTE NELLA CARTA DEI PRINCIPI

Le proposte di modifica delle norme contenute nella Carta dei principi sono assunte a maggioranza semplice dai componenti della Struttura di Attività calcio nazionale e sono inviate alla Direzione Nazionale per l'eventuale approvazione.

Parte terza

REGOLAMENTO ORGANICO

Titolo I

STRUTTURA DEL CALCIO UISP

1. Definizione del Regolamento organico

Il Regolamento organico è la fonte normativa inderogabile contenente la descrizione degli Organi costituenti le Strutture di Attività, dei loro poteri e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

2. Organizzazione territoriale della Struttura di Attività calcio UISP

La Struttura di Attività calcio UISP è organizzata attraverso la seguente distribuzione: territoriale, regionale e nazionale.

La costituzione di una Struttura di Attività di livello territoriale o regionale è deliberata dal Consiglio UISP del rispettivo livello, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP.

3. Organi istituzionali

Gli organi istituzionali delle Struttura di Attività calcio UISP sono:

Responsabile Struttura di Attività;

Gruppo di lavoro (da un minimo 3 ad un massimo di 20 componenti, a seconda dell'insediamento associativo).

Sono previsti organi ausiliari quali:

Coordinatori di settore:

- attività;
- formazione;
- disciplina;
- arbitrale.

4. Incompatibilità

Sussiste incompatibilità tra le cariche di:

- a) Presidente di Comitato UISP e Responsabile di Struttura di Attività a tutti i livelli;
- b) Responsabile di Struttura di Attività in differenti livelli;
- c) Responsabile di Struttura di Attività e Coordinatore di Settore di pari livello;
- d) Coordinatore di Settore in differenti livelli;
- e) Coordinatore di più Settori allo stesso livello;

- f) Responsabile di Struttura di Attività o Coordinatore di Settore e Giudice o Procuratore arbitrale a tutti i livelli;
- g) Giudice e Procuratore arbitrale di pari livello.

Titolo II

ORGANI ISTITUZIONALI NAZIONALI

5. Gruppo di lavoro della Struttura di Attività

Il gruppo di lavoro della Struttura di Attività è nominato dal consiglio direttivo UISP ed è formato da un massimo di 20 componenti. Questo è convocato dal Responsabile della Struttura di Attività per le decisioni in materia di:

- a) attuazione delle proprie linee programmatiche;
- b) formulazione dei programmi e proposte di attività e di formazione;
- c) svolgimento attività di formazione;
- d) individuazione dei soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- e) elaborazione, ogni anno, del programma di attività della successiva stagione sportiva nazionale (*art.46 RA*);
- f) tenuta del libro dei verbali delle decisioni assunte nelle riunioni;

Le decisioni e proposte dei componenti della Struttura di Attività sono prese a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.

6. Responsabile della Struttura di Attività calcio nazionale

Il Responsabile della Struttura di Attività è nominato dal Consiglio direttivo del rispettivo livello e può essere revocato dallo stesso, come previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale UISP.

È responsabile del regolare funzionamento della struttura e dei relativi Settori.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Struttura di Attività in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre alla Direzione Nazionale i nominativi dei Coordinatori di settore.

Ha il potere di convocare e coordinare il Gruppo di lavoro

7. Commissioni della Struttura di Attività calcio nazionale

Il Responsabile della Struttura di Attività calcio Nazionale può delegare proprie funzioni a Commissioni specifiche indicando la materia da trattare.

In caso di emanazione di nuove norme o di modificazione delle esistenti, la formulazione delle stesse spetta a un'apposita commissione tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

Titolo III

ORGANI ISTITUZIONALI REGIONALI

8. Gruppo di lavoro della Struttura di Attività regionale

Il gruppo di lavoro della Struttura di Attività è formato da un massimo di 20 componenti ed è convocato dal Responsabile della Struttura di Attività per le decisioni in materia di:

- a) attuazione delle proprie linee programmatiche;
- b) formulazione programmi e proposte di attività e di formazione;
- c) svolgimento attività di formazione;
- d) elaborazione, ogni anno, del programma di attività della successiva stagione sportiva regionale (*art. 46 RA*);
- e) tenuta del libro dei verbali delle decisioni assunte nelle riunioni;

9. Responsabile della Struttura di Attività calcio regionale

Il Responsabile della Struttura di Attività è nominato dal Consiglio direttivo regionale e può essere revocato dallo stesso, come previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale UISP.

È responsabile del regolare funzionamento della struttura e dei relativi settori.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Struttura di Attività calcio regionale in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre alla direzione regionale i nominativi dei Coordinatori di settore.

Ha il potere di convocare e coordinare il Gruppo di lavoro.

10. Commissioni della Struttura di Attività calcio regionale

Il Responsabile della Struttura di Attività calcio regionale può delegare proprie funzioni a Commissioni specifiche indicando la materia da trattare. In caso di emanazione di eventuali norme derogatorie, la formulazione delle stesse spetta un'apposita commissione tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

11. Assenza di Struttura di Attività calcio territoriali

Qualora in ambito regionale non esistano Struttura di Attività calcio

territoriali, le funzioni e le competenze attribuite a queste ultime spettano alla Struttura di Attività calcio regionale che le somma alle proprie, per quanto compatibili.

Titolo IV

ORGANI ISTITUZIONALI TERRITORIALI

12. Gruppo di lavoro della Struttura di Attività territoriale

Il gruppo di lavoro della Struttura di Attività calcio territoriale è composto da non più di 20 componenti.

Il gruppo di lavoro della Struttura di Attività calcio territoriale ha compiti di:

- a) attuare le proprie linee programmatiche;
- b) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- c) svolgere attività di formazione;
- d) istituire, tenere e aggiornare il Registro dei corsi di formazione svolti (*art. 77RA*);
- e) istituire, tenere e aggiornare gli Albi territoriali delle qualifiche tecniche (*art. 75 RA*);
- f) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva territoriale (*art. 46 RA*);
- g) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte nelle riunioni;

13. Responsabile della Struttura di Attività calcio territoriale

Il Responsabile della Struttura di Attività è nominato dal Consiglio direttivo territoriale e può essere revocato dallo stesso, come previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale UISP.

È responsabile del regolare funzionamento della struttura e dei relativi Settori.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Struttura di Attività calcio territoriale in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre alla direzione territoriale i nominativi dei Coordinatori di settore.

Ha poteri di convocare e coordinare il gruppo di lavoro.

14. Commissioni della Struttura di Attività calcio territoriale

Il Responsabile della Struttura di Attività calcio territoriale può delegare proprie funzioni a Commissioni specifiche indicando la materia da trattare. In caso di emanazione di eventuali norme derogatorie, la formulazione

delle stesse spetta a un'apposita commissione, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI

15. Definizione di Settore

I Settori sono i rami organizzativi delle Strutture di Attività calcio a tutti i livelli e si dividono in: attività, arbitrale, formazione e disciplina.

16. Settore attività

Il Settore attività ha il compito di organizzare l'attività e di promuovere la formazione dei Dirigenti, degli Allenatori e degli Operatori in genere.

Il Settore attività è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Coordinatore** che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Responsabile della Struttura di Attività garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal Responsabile della Struttura di Attività e svolge compiti di organizzazione
- b) **Gruppo di lavoro attività**, i cui componenti sono proposti al Responsabile della Struttura di Attività dal Coordinatore. Ha i compiti delegati dal Coordinatore medesimo.

17. Settore arbitrale

Il Settore arbitrale ha il compito di organizzare l'attività arbitrale e di promuovere la formazione di Arbitri, Assistenti ufficiali, Osservatori, Designatori.

Il Settore arbitrale è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Coordinatore** che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Responsabile della Struttura di Attività garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal Responsabile della Struttura di Attività e svolge compiti di organizzazione.
- b) **Gruppo di lavoro arbitrale**, i cui componenti sono proposti al Responsabile della Struttura di Attività dal Coordinatore. Ha i compiti delegati dal Coordinatore medesimo.
- c) **Arbitri**;
- d) **Designatore arbitrale**, che - scelto dal Responsabile della Struttura di Attività su proposta del Coordinatore - ha il compito di designare gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali alla direzione delle singole gare del livello

d'appartenenza;

18. Settore disciplinare

Il Settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare

Il Settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Coordinatore** che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Responsabile della Struttura di Attività garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal Responsabile della Struttura di Attività e svolge compiti di organizzazione.
- b) **Gruppo di lavoro disciplina**, i cui componenti sono proposti al Responsabile della Struttura di Attività e dal Coordinatore. Ha i compiti delegati dal Coordinatore medesimo.
- c) **Giudice disciplinare di primo grado, Giudice d'appello, Corte nazionale di giustizia**, i cui componenti sono proposti al Responsabile della Struttura di Attività dal Coordinatore. Ha le funzioni giurisdizionali indicate nel Regolamento disciplinare.
- d) **Procuratore arbitrale** il cui nominativo è proposto al Responsabile della Struttura di Attività dal Coordinatore. Ha i compiti di indagine previsti dall'articolo 66 RD;

Titolo VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

19. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono:

- **inibizione a ricoprire cariche dirigenziali**, disposta nei confronti dei singoli Soci;
- **revoca del titolo sportivo** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **esclusione dalla manifestazione** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **non accettazione dell'iscrizione a manifestazione/i sportiva/e**, disposta nei confronti delle Associazioni;

20. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un Socio, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della Struttura di Attività calcio UISP, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per la durata della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dalla Direzione UISP Nazionale su proposta del Responsabile Struttura di Attività dello stesso livello cui

appartiene il Giudice che ha disposto il provvedimento disciplinare e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.

21. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mancata comunicazione del Responsabile della Struttura di Attività calcio regionale

Il Responsabile della Struttura di Attività calcio regionale che non informa le proprie associazioni sulle Norme di partecipazione all'attività della Struttura di Attività Nazionale subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali. La sanzione amministrativa è erogata dalla Direzione UISP Nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e regionale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

22. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mendace dichiarazione resa dal Responsabile della Struttura di Attività calcio territoriale

Il Responsabile della Struttura di Attività calcio territoriale che rende una mendace dichiarazione sulla legittimità della partecipazione dei suoi Tesserati alle Finali nazionali subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali e regionali. La sanzione amministrativa è erogata dalla Direzione UISP Nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e, territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

23. Revoca del titolo sportivo e non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali conseguente a provvedimento disciplinare disposto ai sensi degli articoli 152 e 153 RD

Qualora sia resa una mendace dichiarazione in merito alla legittimità della partecipazione di un Socio alle Finali nazionali, la Direzione Nazionale UISP - preso atto del provvedimento disciplinare che ha definitivamente disposto in merito - deve disporre nei confronti delle Associazioni responsabili la sanzione amministrativa della revoca dell'eventuale titolo sportivo e della non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali per un periodo da 1 a 2 anni.

La sanzione amministrativa deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale, regionale e territoriale di competenza immediatamente

successivi all'emanazione della predetta sanzione. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

24. Non accettazione dell'iscrizione a Finali nazionali e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguenti alla mancata pubblicazione di provvedimenti disciplinari e amministrativi

Qualora una Struttura di Attività calcio non pubblichi sul proprio Comunicato ufficiale un provvedimento disciplinare o amministrativo nonostante ciò sia disposto dalla Normativa generale o da un atto della Struttura di Attività calcio di livello superiore, la direzione del rispettivo livello, deve disporre la sanzione dell'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali al suo livello di competenza nei confronti del Responsabile della Struttura di Attività calcio inadempiente per un periodo da stabilirsi.

Se la violazione dell'obbligo di pubblicazione perdurasse per oltre un mese, la Struttura di Attività calcio che ha disposto la predetta inibizione ne deve dare comunicazione al Responsabile della Struttura di Attività Nazionale calcio il quale può decidere la non accettazione alle fasi finali nazionali di tutte le Associazioni affiliate alla Struttura di Attività calcio inadempiente.

In ogni caso le predette sanzioni amministrative devono ritenersi revocate di diritto trascorso un mese dal giorno della tardiva pubblicazione.

25. Non accettazione dell'iscrizione a manifestazioni, esclusione dalla manifestazione e per gravi comportamenti

Il Responsabile della Struttura di Attività, previa approvazione da parte del gruppo di lavoro della Struttura di Attività medesima può disporre le seguenti sanzioni amministrative a carico delle **Associazioni** che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Struttura di Attività calcio o per inadempimenti amministrativi (*art. 5 RA*) o economici:

I) non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione;

II) esclusione dalla manifestazione.

Il periodo dell'inibizione non può essere superiore a 2 anni e inferiore a 6 mesi.

26. Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il Responsabile della Struttura di Attività, previa approvazione da parte del gruppo di lavoro della Struttura di Attività medesima deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.

Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo raccomandato e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive.

La relativa decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo raccomandato.

27. Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al Responsabile della Struttura di Attività, di livello superiore il quale lo inoltrerà alla Direzione del proprio livello.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione dovrà essere resa nota entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso e potrà essere ulteriormente impugnata, se del caso, fino al livello nazionale.

L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni amministrative erogate dalla Struttura di Attività Nazionale calcio non sono impugnabili in alcuna sede.

Parte quarta

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Titolo I

FORMAZIONE DELLE NORME

1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Le singole Strutture di Attività possono derogare a quanto previsto dal Regolamento dell'Attività, purché rimanga fermo il rispetto della Carta dei Principi e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al giudizio di legittimità operato dalla sola Corte nazionale di giustizia (*art. 87 RD*).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla Struttura di Attività che le ha deliberate, a pena di nullità.

Titolo II

ATTIVITÀ

2. La stagione sportiva

L'anno sportivo della Struttura di Attività del calcio ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

L'attività delle Associazioni deve prevedere una sospensione, fra una stagione sportiva e l'altra, i cui termini sono stabiliti dalle Strutture di Attività territoriali, regionali e nazionale per quanto di loro competenza. Detti termini devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale emesso dalla Struttura di Attività che le ha deliberate.

3. Classificazione dell'attività

- a) La Struttura di Attività calcio UISP organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli Atleti, i Dirigenti, gli Arbitri, gli Osservatori e gli Allenatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale.
- b) La Struttura di Attività calcio UISP organizza attività di carattere **ufficiale o non ufficiale**.

- 1) L'attività ufficiale è considerata quella relativa a manifestazioni indette, organizzate o gestite dalle Strutture di Attività calcio,

compresa quella relativa a Rappresentative o Selezioni territoriali, regionali e nazionali, ed espressamente qualificata come tale dalla Struttura di Attività calcio nazionale.

- 2) L'attività non ufficiale è quella non espressamente dichiarata ufficiale dalla Struttura di Attività calcio.
- c) Tutta l'attività è divisa in **ambiti**:
- agonistico;
 - non agonistico.
- d) Sono previste le seguenti **categorie**, che possono essere agonistiche o non agonistiche:
- maschile da 16 anni in poi;
 - femminile da 14 anni in poi;
 - giovanile da 6 a 16 anni;
 - arbitri da 16 anni in poi;
 - allenatori da 18 anni in poi;
- È facoltà delle Struttura di Attività calcio derogare l'età minima della categoria femminile, riducendola di un anno, e quella massima della categoria giovani per portarla non oltre i 18 anni.
- e) Sono previste le seguenti **discipline**:
- calcio a 11;
 - calcio a 5;
 - calcio a 7/8.

Nelle discipline del calcio a 11, calcio a 5, calcio a 7/8 l'attività Over 35/40 può essere svolta contemporaneamente nella medesima disciplina purché vi sia una sosta fra le due attività di almeno un giorno solare.

Eventuali altre discipline non specificamente previste possono considerarsi agonistiche o non agonistiche.

- f) Per il solo ambito non agonistico, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Il presente articolo è inderogabile.

TITOLO III **ASSOCIAZIONI**

4. Adesione all'UISP

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Struttura di Attività calcio devono aderire all'UISP secondo

le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale UISP. L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nel Regolamento Nazionale UISP.

Il presente articolo è inderogabile.

5. Iscrizione delle Associazioni all'attività della Struttura di Attività UISP

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione all'UISP, per partecipare alle attività promosse dalla Struttura di Attività calcio, devono:

- a) inoltrare alla Struttura di Attività calcio territorialmente competente, nei modi e nei termini fissati nelle Norme di partecipazione, apposita domanda d'iscrizione sottoscritta dal Presidente o dal suo delegato;
- b) versare la quota d'iscrizione prevista e la cauzione (obbligatoria);
- c) dichiarare gli indirizzi e i recapiti dell'Associazione, del Presidente e dei Dirigenti;
- d) tesserare obbligatoriamente il suo Presidente con la tessera di tipo "D";
- e) comunicare i colori sociali della squadra dell'Associazione;
- f) consegnare alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente la dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante la conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e l'impegno a far sottoporre i propri Soci Atleti alla visita medica richiesta a norma dell'articolo 23 RA;

Il presente articolo è inderogabile.

6. Obbligo di comunicazione di dati societari

- a) La denominazione della squadra deve corrispondere alla denominazione dell'Associazione indicata sulla scheda di adesione all'UISP.
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Struttura di Attività calcio con squadre aventi un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione.

Il presente articolo è inderogabile.

7. Rappresentanza dell'Associazione

Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: l'Accompagnatore ufficiale e/o il Capitano della squadra.

Il presente articolo è inderogabile.

8. Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

- a) Ogni Associazione deve adempiere le obbligazioni contratte nei confronti della Struttura di Attività calcio.
- b) In difetto, la Struttura di Attività può alternativamente disporre:
 - I) la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
 - II) il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della Struttura di Attività calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Struttura di Attività calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo IV SOCI

9. Dirigenti

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Struttura di Attività calcio, coloro che sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tranne il Presidente che deve aver compiuto la maggiore età.
- b) I Dirigenti possono svolgere anche le funzioni di Atleti per la medesima Associazione.
- c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché siano in possesso della scheda attività predisposta dall'UIISP, pena le sanzioni previste dall'articolo 110 RD.
- d) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Dirigente deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti e per la tutela sanitaria (*art. 23 RA*).

10. Allenatori

Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che abbiano compiuto la maggiore età.

11. Atleti

- a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata UISP partecipante a manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla stagione corrente.
- c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti, regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici UISP preposti.

Il presente articolo è inderogabile.

12. Arbitri (art. 37 RA)

Sono **Arbitri** coloro che:

- a) hanno sottoscritto l'apposita tessera;
- b) sono iscritti all'apposito Albo Territoriale;
- c) hanno compiuto il 16° anno di età;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione;
- e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente.

Il presente articolo è inderogabile.

13. Assistenti ufficiali

Sono **Assistenti ufficiali** gli Arbitri designati a collaborare con il Direttore di gara.

14. Osservatori

Sono **Osservatori** coloro che:

- a) hanno sottoscritto la tessera UISP;
- b) hanno compiuto la maggiore età;
- c) sono stati ufficialmente incaricati di svolgere l'incarico;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione.

Gli Osservatori svolgono le loro funzioni su delega del Coordinatore del Settore arbitrale di concerto con il Coordinatore del Settore attività, nell'ambito delle specifiche manifestazioni sportive. Verificano il regolare andamento delle gare, accertando eventuali casi d'illecito sportivo e/o di irregolarità del tesseramento e riferiscono sul comportamento delle Associazioni, dirigenti e atleti. Visionano l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali valutandone le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali. Hanno compiti di supporto verso i Dirigenti e atleti delle Associazioni. Durante lo svolgimento delle loro funzioni gli Osservatori possono sostare in ogni

parte del recinto di gioco; svolgono altri compiti a loro specificatamente affidati.

Redigono una relazione su quanto accertato in modo completo, veridico e leggibile, trasmettendo la relazione ai propri referenti e in presenza di episodi gravemente illeciti, inviano un supplemento della relazione anche al Settore disciplinare competente.

Gli Osservatori possono prendere visione dei seguenti documenti: il referto dell'Arbitro, gli elenchi delle Associazioni, le tessere degli Atleti e dei Dirigenti, i documenti di riconoscimento.

Gli Osservatori sono tenuti all'assoluta riservatezza sulle valutazioni riguardanti l'operato dell'Arbitro e degli altri soggetti presenti alla gara e pertanto devono astenersi dall'esprimerle in presenza di Atleti, Dirigenti, Allenatori o pubblico e devono comunque evitare qualsiasi comportamento che possa risultare in contrasto con tale obbligo.

Il presente articolo è inderogabile.

15. Ufficiali di gara

Sono **Ufficiali di gara** gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali, e gli Osservatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo V TESSERAMENTO

16. Tesseramento degli Atleti

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della Struttura di Attività calcio devono tesserarsi all'UISP - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 RA - rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale e territoriale.
- b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla Struttura di Attività calcio UISP. In assenza di Convenzioni nazionali, eventuali Convenzioni contratte a livello locale hanno valore ed efficacia unicamente nell'ambito dell'attività organizzata dalla Struttura di Attività calcio che ha sottoscritto la Convenzione stessa. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP.
- c) Nell'ambito amatoriale agonistico è vietato il tesseramento, nel corso

di una stagione sportiva, per più di una Associazione aderente all'UISP, nella medesima disciplina sportiva.

- d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazioni.
- e) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina.
- g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

I commi contrassegnati dalle lettere a), b), c), d) sono inderogabili.

17. Tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori

Per il tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. In ogni caso è ammesso:

- a) il loro tesseramento anche se sono già tesserati per altre Organizzazioni sportive e hanno preso parte effettiva all'attività;
- b) il loro tesseramento in ogni momento della stagione sportiva.

Il presente articolo è inderogabile

18. Tesseramento degli Arbitri e degli Osservatori

Agli Arbitri e agli Osservatori è rilasciata la tessera prevista per i Dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Struttura di Attività calcio.

Gli Arbitri e gli Osservatori non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale, presso Associazioni calcistiche affiliate all'UISP.

È consentito agli Arbitri e agli Osservatori, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Responsabile della Struttura di Attività, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti, Dirigenti e/o Allenatori purché queste non siano ancora iniziate: in tal caso gli Arbitri non possono dirigere le partite della stessa fase o girone ai quali la loro Associazione partecipa (*art. 43 RA*).

Il presente articolo è inderogabile, eccetto la facoltà prevista dalla seconda parte del III comma (le Strutture di Attività hanno facoltà di derogare il presente comma solo al fine di prevedere una più ristretta partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori alle manifestazioni).

19. Tesseramento per le attività non ufficiali

Per l'attività non ufficiale può essere riconosciuto valido il tesseramento di altre Organizzazioni sportive, conformemente a quanto stabilito in specifiche convenzioni o nelle Norme di partecipazione, purché emanate dalla Struttura di Attività nazionale UISP.

Il presente articolo è inderogabile.

20. Scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione d'appartenenza da parte dei Tesserati durante la stagione sportiva

I Soci che svolgono attività nella Struttura di Attività calcio UISP possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

- I) recesso del Socio;
- II) inattività, scioglimento, ritiro o esclusione dell'Associazione;
- III) cambio di residenza.

a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del Socio

Il Socio può recedere dal rapporto sportivo quando:

- I) non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione **sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7/8. Tale disposizione è inderogabile.**
- II) abbia giocato partite o frazioni delle stesse, durante il primo terzo della prima fase della manifestazione (specificare la data ultima sulle Norme di partecipazione). **In tal caso il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione d'appartenenza e può essere effettuato soltanto una volta durante il corso della stessa stagione sportiva.**

Il Tesserato deve quindi consegnare alla Struttura di Attività calcio territorialmente competente la dichiarazione scritta di recesso, al fine di poter procedere con la regolarizzazione del Tesseramento presso l'Ufficio preposto.

b) Inattività, ritiro o esclusione dell'Associazione

Si intende per inattività la non iscrizione ad una manifestazione di carattere ufficiale. Non è inattività la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa, così come non

è inattività la mancata partecipazione a successive manifestazioni regionali o nazionali nella corrente stagione sportiva.

In caso di inattività della Associazione, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.

Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione abbia comunicato il proprio ritiro da una manifestazione o sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della Struttura di Attività calcio, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione. Il ritiro di un'Associazione dalla manifestazione, deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale.

c) Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, quest'ultima deve comunicare alla Struttura di Attività calcio territoriale di competenza l'avvenuto scioglimento e l'elenco dei nominativi dei suoi Soci.

A seguito del ricevimento di tale comunicazione, la Struttura di Attività calcio deve ufficializzare sul proprio Comunicato ufficiale tale scioglimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale, i relativi Soci risolvono di diritto il loro rapporto sportivo con detta Associazione.

d) Risoluzione del rapporto sportivo per cambio di Provincia in residenza del Tesserato

I Tesserati che abbiano cambiato la Provincia di residenza, rispetto a quanto risultava all'atto del tesseramento, possono ottenere la risoluzione del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza.

Per ottenere la risoluzione del rapporto sportivo, il Tesserato deve presentare alla Struttura di Attività calcio la documentazione attestante il cambio di Provincia in residenza.

Il Tesserato, nella stagione sportiva corrente, non potrà più tesserarsi ad Associazioni partecipanti a manifestazioni promosse ed organizzate dalla Struttura di Attività calcio territoriale presso cui ha ottenuto la risoluzione del rapporto sportivo.

Le previsioni di cui alle lettere b), c), d) sono inderogabili.

21. Congedo temporaneo dell'Arbitro

Ogni Arbitro in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Coordinatore del Settore arbitrale territorialmente competente. Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.

Il presente articolo è inderogabile.

22. Scheda di attività

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla Struttura di Attività calcio UISP, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve regolarizzare la propria posizione di tesseramento, sottoscrivendo la Scheda di attività, rispettando le procedure e le forme previste per il tesseramento UISP.

Il presente articolo è inderogabile.

TITOLO VI TUTELE

23. Tutela sanitaria

- a) Competenza primaria della Struttura di Attività calcio UISP è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica alla pratica sportiva.
- b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall'UISP in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
- c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci-A atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme di legge vigenti che prevedono:
 - il certificato medico di stato di buona salute di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività non agonistica;
 - il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività agonistica.I Comitati territoriali UISP sono tenuti a far sottoporre i propri Soci-Arbitri a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme emanate dal Consiglio Nazionale UISP.
- d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
- e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
- f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

Il presente articolo è inderogabile.

24. Tutela assicurativa

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro Tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio tesseramento UISP all'atto dell'adesione stessa.

Le Associazioni sportive e i Tesserati possono contrarre anche altre polizze assicurative.

Il presente articolo è inderogabile.

25. Denuncia-querela proposta da un Tesserato UISP nei confronti di altro Tesserato UISP: obbligo di comunicazione

Ogni Tesserato UISP che intenda proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Tesserato UISP per fatti illeciti commessi nell'ambito dell'attività UISP deve darne comunicazione al Responsabile della Struttura di Attività calcio competente.

Titolo VII ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

26. Campionati

Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive di ambito agonistico, che possono articolarsi in più fasi e prevedere l'accesso a eventuali Finali regionali/nazionali.

I Campionati possono essere di livello nazionale, regionale e territoriale.

Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

I Campionati possono essere strutturati in uno o più gironi. I Campionati possono altresì prevedere più categorie di merito. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

Il presente articolo è inderogabile.

27. Tornei

Sono definiti Tornei le manifestazioni sportive di ambito agonistico o non agonistico e che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali.

I Tornei possono essere di livello regionale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

Il presente articolo è inderogabile.

28. Rassegne

Sono classificate Rassegne le manifestazioni, nazionali, regionali e territoriali, alle quali partecipano Associazioni indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione. Le Rassegne possono essere anche ad invito.

Il presente articolo è inderogabile.

29. Regolamentazione delle manifestazioni sportive

Tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere indicate nelle Norme di partecipazione.

Il presente articolo è inderogabile.

30. Caratteristiche dei Campionati

Le caratteristiche delle manifestazioni, ai vari livelli, sono le seguenti:

a) Campionati territoriali

I Campionati territoriali sono organizzati e si svolgono in tutte le forme previste dall'articolo 26 RA.

b) Campionati regionali

I Campionati regionali sono organizzati e si svolgono in tutte le forme previste dall'articolo 26 RA.

Qualora a livello regionale non siano previsti campionati territoriali, quello regionale è organizzato e si svolge in tutte le forme disciplinate dall'articolo 26 RA.

Nel caso in cui siano invece previsti campionati territoriali, le vincitrici o le migliori classificate in questi ultimi accedono ai Campionati regionali. Tali manifestazioni possono prevedere gare a eliminazione diretta o gironi di breve durata. I Campionati regionali possono svolgersi anche con il carattere di attività continuativa.

Le Strutture di Attività calcio regionali devono stabilire se ai loro Campionati accedono le Associazioni meglio classificate nei Campionati territoriali svolti nella stagione sportiva in corso o in quella precedente.

c) Campionati nazionali

Ogni Struttura di Attività regionale, per quanto di sua competenza, deve indicare alla Struttura di Attività nazionale i criteri di qualificazione alla fase finale.

Ai Campionati nazionali partecipano le squadre qualificatesi in ambito regionale. Tali manifestazioni possono prevedere gare a eliminazione diretta o gironi di breve durata.

Le previsioni di cui alle lettere a) e b) sono inderogabili.

31. Dichiarazione sulla conformità del tesseramento con le Norme di partecipazione alle Finali nazionali

I Presidenti delle Associazioni partecipanti alle Finali nazionali devono, unitamente alla documentazione richiesta dalle Norme di partecipazione, presentare alla Segreteria della Struttura di Attività calcio nazionale una dichiarazione attestante che i loro Tesserati sono in regola con le Norme di partecipazione; tale dichiarazione deve essere sottoscritta - per conferma - dai Responsabili delle Struttura di Attività calcio territoriali di competenza.

Il presente articolo è inderogabile.

32. Effetti della mendace dichiarazione

La mendacità della dichiarazione prevista dall'articolo precedente sarà sanzionata a titolo disciplinare nei confronti del Presidente dell'Associazione ai sensi dell'articolo 152 RD, a titolo amministrativo nei confronti di tutti i soggetti come previsto dagli articoli 22, 23 e 25 RO.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo VIII CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

33. Formazione della classifica dei gironi "all'italiana"

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- c) minori penalità in Coppa disciplina;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, e le Norme di partecipazione

non prevedano lo spareggio, dovrà procedersi alla compilazione della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) minori penalità in Coppa disciplina;
- 4) migliore differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

In caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara/e di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Per i Campionati nazionali o regionali può essere prevista la formazione della classifica secondo le seguenti modalità:

- tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- due punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- un punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

La formazione della classifica di gironi in manifestazioni che prevedono lo svolgimento di gare con la cosiddetta formula del “triangolare” deve essere espressamente disciplinata dalle relative Norme di partecipazione.

Le Strutture di Attività calcio UISP possono prevedere nell’attività non agonistica, criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica.

34. Promozioni e retrocessioni

Nel caso di Campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione e di retrocessione devono prevedere i seguenti criteri:

- a) un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad almeno un quinto delle Associazioni che partecipano a ciascun livello;
- b) nei Campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte.

Qualora una o più squadre rinuncino al diritto a partecipare al Campionato e/o vi siano posti vacanti, la copertura di questi deve essere effettuata nel modo seguente:

- I) la metà dei posti vacanti è attribuito alle Associazioni meglio classificate tra le retrocesse.
- II) l’altra metà dei posti vacanti è attribuita alle Associazioni che seguivano immediatamente le squadre promosse nella classifica della fase di cui alla precedente lettera b).

Qualora il numero dei posti disponibili sia dispari, sono privilegiate le squadre di cui al precedente punto I).

35. Coppa disciplina

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

Sanzioni a carico delle Associazioni	punti
ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione, per ogni € 5,00:	1
assenza a riunioni obbligatorie:	10
perdita della gara:	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica:	30
Sanzioni carico dei Tesserati	punti
ammonizione:	1
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse):	3
squalifica per ogni mese o frazione:	10

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare disputate.

36. Gare a eliminazione diretta

- a) Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara sia in parità, per determinare la squadra vincitrice l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio UISP.
- b) Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio UISP.
- c) Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo IX DIREZIONE DELLE GARE

37. Arbitro

Le gare organizzate dalla Struttura di Attività devono essere dirette da uno o due Arbitro/i designato/i.

Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:

- I) presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per l'esecuzione delle formalità previste prima dell'inizio della gara;
- II) dirigere le gare in base alla Normativa generale e al Regolamento del gioco del calcio UISP;
- III) redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- IV) di mantenere il segreto sul contenuto del referto.

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) casacca, pantaloncini e calzettoni di colore differente da quello delle maglie delle due squadre;
- b) scarpe da calcio;
- c) distintivo UISP;
- d) taccuino con cartellini rosso e giallo;
- e) orologio con cronometro;
- f) fischietto.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'articolo 156 RD.

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'Arbitro è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 165 RD.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

38. Assenza dell'Arbitro designato

- a) Se all'ora ufficiale di inizio della gara l'Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara o per un periodo diverso previsto dalle Norme di partecipazione.
- b) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e uno dei due non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo.
- c) Qualora sia designata una terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi gli Assistenti ufficiali, la direzione della gara sarà assunta da uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro Tesserato per svolgere la funzione di Assistente di parte.
- d) Nel caso l'assenza dell'Arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto a) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro della Struttura di Attività UISP o di altro Ente convenzionato eventualmente presente sul

campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad Arbitri che non appartengano alla Struttura di Attività UISP o ad altro Ente convenzionato, pena la nullità della stessa partita.

- e) Qualora le Norme di partecipazione prevedano la dotazione di un telefono di emergenza (il cui numero deve essere indicato nelle Norme stesse), se l'Arbitro non sia presente sul campo di gioco quindici minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un Dirigente della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un Dirigente dell'altra squadra, al Designatore del Settore arbitrale che si adopererà per inviare sul campo un altro Direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.
- f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro nel rispetto delle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.

39. Assistenti ufficiali

All'Arbitro possono essere affiancati due Assistenti ufficiali.

Gli Assistenti ufficiali hanno il compito di:

- a) collaborare con l'Arbitro nella direzione della gara;
- b) redigere il referto - ove richiesto - in modo completo, veridico e leggibile.

La tenuta di gara degli Assistenti ufficiali deve essere uguale a quella dell'Arbitro.

40. Assistenti di parte

Nel calcio a 11, qualora non sia prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Socio. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara.

L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di parte Soci squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

Qualora l'Assistente di parte sia espulso durante la gara, deve inderogabilmente essere sostituito da un altro Socio della stessa squadra

già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Soci in panchina, l'Assistente espulso deve, sempre inderogabilmente, essere sostituito da un giocatore in campo.

41. Designatore arbitrale

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Coordinatore del Settore arbitrale.

Nella scelta degli Arbitri incaricati di dirigere le fasi nazionali si deve tenere conto delle indicazioni dei Coordinatori dei Settori arbitrali delle Strutture di Attività regionali.

42. Direzione di gare non rientranti nell'attività dell'UISP

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Struttura di Attività UISP deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Coordinatore del Settore arbitrale della Struttura di Attività di competenza, pena le sanzioni previste dall'articolo 160 RD.

43. Facoltà dell'Ufficiale di gara di partecipare alle gare come Atleta o Dirigente o Allenatore e obblighi conseguenti (art. 18 RA)

Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente o Allenatore deve darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Settore arbitrale, prima dell'inizio della Manifestazione alla quale intende prendere parte.

Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nella sua veste di Atleta o Dirigente o Allenatore è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

Titolo X CAMPO E TERRENO DI GIOCO

44. Caratteristiche dell'impianto sportivo

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio UISP. In particolare devono:

a) essere dotati di spogliatoi e con servizi igienici per le due squadre e

- per l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali;
- b) non presentare all'interno del campo di gioco ostacoli pregiudizievoli per l'incolumità delle persone.

45. Impraticabilità del terreno di gioco

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara.
- b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) Le Strutture di Attività calcio hanno la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

Titolo XI

COMUNICAZIONI DELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ

46. Norme di partecipazione

- a) Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni. Le stesse devono essere elaborate da un gruppo di lavoro che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.
- b) Le Strutture di Attività devono pubblicare le Norme di partecipazione sul loro Comunicato ufficiale.

Per l'attività ufficiale dell'ambito agonistico, le Strutture di Attività sotto indicate devono emanare le Norme di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- I) Struttura di Attività calcio nazionale non oltre il 31 maggio dell'anno precedente;
- II) Struttura di Attività calcio regionali non oltre il 30 giugno dell'anno precedente;
- III) Struttura di Attività calcio territoriali non oltre il 31 luglio dell'anno precedente.

I termini sopra indicati possono essere derogati/posticipati solo in

presenza di particolari e giustificati motivi, previa autorizzazione della Struttura di Attività di livello superiore.

- c) Le Norme di partecipazione devono essere approvate dalla Struttura di Attività di livello superiore –prima della loro pubblicazione- e devono contenere le informazioni di seguito indicate:
- 1) la tipologia dell'attività (ufficiale o non ufficiale); la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 o a 7/8 ecc.); l'ambito (agonistico o non agonistico); la categoria (maschile o femminile o giovanile) e il livello; con riserva di definire l'articolazione della manifestazione;
 - 2) le eventuali deroghe alla presente Normativa generale, indicando anche l'articolo derogato;
 - 3) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
 - 4) l'indirizzo presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
 - 5) qualsiasi altra informazione la Struttura di Attività calcio ritenga opportuno pubblicare.

Il presente articolo è inderogabile, salvo la facoltà prevista nella seconda parte del punto b).

47. Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni delle Strutture di Attività calcio.

Il Comunicato Ufficiale deve essere unico per tutte le discipline della Struttura di Attività.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività, tramite:

- il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio competente o in altre sedi indicate nelle Norme di partecipazione;
- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale;
- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Associazioni (e-mail, fax, altro), da parte della Struttura di Attività calcio, nel caso ne sia fatta esplicita richiesta.

Le Strutture di Attività calcio possono prevedere la pubblicazione del Comunicato ufficiale su Organi di stampa.

I Comunicati ufficiali si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (*art. 46/c3 RA*):

Il presente articolo è inderogabile.

48. Calendario delle gare

- a) Le Strutture di Attività calcio devono emanare l'intero calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, le Strutture di Attività calcio hanno l'obbligo di comunicare alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con un preavviso di almeno sette giorni.

49. Comunicazione di variazioni operative

- a) Ogni Struttura di Attività calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

Il presente articolo è inderogabile.

50. Regolamento del gioco del calcio UISP

- a) Sono adottate tassativamente le Regole del gioco del calcio a 11, a 7 e a 5 emanate dalla Struttura di Attività calcio UISP.
- b) Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Struttura di Attività calcio nazionale deve comunicare - tramite la pubblicazione sul Comunicato ufficiale - quali Regolamenti tecnici saranno applicati nella stagione sportiva successiva.
- c) Le Strutture di Attività calcio territoriali possono adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività non ufficiale e per le categorie giovanili, previa autorizzazione della Struttura di Attività calcio regionale competente, sentito il parere della Struttura di Attività calcio nazionale.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo XII GARE

51. Tempi di gara

I tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

Ambito agonistico

Categoria maschile o femminile:

<i>disciplina</i>	<i>tempi</i>	<i>minuti per tempo</i>
calcio a 11	2	40
calcio a 7/8	2	30
calcio a 5	2	25

Ambito non agonistico

Categoria giovanile:

<i>livello</i>	<i>tempi</i>	<i>minuti per tempo</i>	<i>minuti per tempo nel calcio a 5 e a 7/8</i>
Piccoli amici, Primi calci	2/3	15/10	15/10
meno di 10 anni	2/3	15/10	15/10
dai 10 ai 12 anni	2/3	15/10	15/10
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

i tempi e i minuti per tempo, stabiliti dalla Circolare del calcio Giovanile per ogni stagione sportiva, dovranno essere riportati sulle Norme di partecipazione

Categoria maschile o femminile:

<i>disciplina</i>	<i>tempi</i>	<i>minuti per tempo</i>
calcio a 11	2	35
calcio a 7/8	2	30
calcio a 5	2	25
over 35/40	2	35

Le Strutture di Attività calcio possono ridurre, per ogni ambito, i tempi di gara sopra previsti, purché ciò sia indicato nelle Norme di partecipazione.

52. Anticipi e posticipi delle gare

- a) Le Strutture di Attività calcio competenti possono stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata comunicazione scritta con atto ricettizio all'avversaria e alla Struttura di Attività calcio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla Struttura di Attività calcio competente. Tale richiesta deve pervenire alla Struttura di Attività calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
- d) La Struttura di Attività calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
- e) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
- f) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dalle Strutture di Attività calcio.

I commi a), d), e), f) sono inderogabili.

53. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-5 per gli incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (*artt. 107 o 108 RD*).
- c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa (*artt. 107 o 108 RD*); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata rinunciataria alle gare che non disputa (per giornate mancanti si intendono quelle del calendario ufficiale).

- d) Il numero di tre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite (manifestazione con 9/10 squadre). Se il numero delle gare è inferiore a nove l'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia.
- e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (*artt. 107 o 108 RD*).
- f) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (*art. 109 RD*) o ne sia esclusa, prima del completamento del girone di andata tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione.

Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga successivamente a tale completamento, ai fini della classifica rimangono validi i risultati conseguiti nel girone di andata, mentre saranno annullati solamente quelli conseguiti nel girone di ritorno. Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della fase di una manifestazione, l'Associazione è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa.

Nel caso di ritiro o esclusione con annullamento dei risultati ai fini della classifica, l'annullamento si applica anche per le reti segnate e subite dalle squadre interessate, ai fini della differenza reti.

Il presente articolo è inderogabile.

54. Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

- a) Qualora una gara non potesse disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (*art. 7 RD*) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.
- b) L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Struttura di Attività calcio competente entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax, o posta elettronica.
- c) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Struttura di Attività calcio competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

Il presente articolo è inderogabile.

55. Recupero delle gare

- a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario

in accordo con entrambe le Associazioni interessate. Tale accordo - sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre - deve pervenire alla Struttura di Attività calcio competente almeno 48 ore prima della disputa della partita.

- b) Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fissata in calendario.
- c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Struttura di Attività calcio competente può determinare d'ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).
- d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve darne comunicazione scritta con atto ricettizio alla Struttura di Attività calcio competente e alla squadra avversaria la data del recupero: in tal caso la squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata, purché tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni prima della gara stessa.
- e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni interessate alla presenza dell'Arbitro e deve essere trasmessa, assieme al referto di gara, alla Struttura di Attività calcio competente. Il recupero deve effettuarsi prima dell'inizio del turno successivo.
- f) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Struttura di Attività calcio competente, che, insindacabilmente, reperisce un terreno di gioco su cui disputare l'incontro. La Struttura di Attività calcio deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, ad ambedue le Associazioni. Le spese sono a carico dell'Associazione prima nominata.
- g) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni di cui alla lettera b) sono ritenute rinunciatricie alla gara solo su ricorso di parte; quelle inadempienti ai punti c), d), e), f) anche d'ufficio.

56. Legittimazione a partecipare alle gare

- a) Soltanto il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP e del presente Regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare.
- b) Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dall'articolo 153 RD, conseguentemente l'Associazione e il Socio subiscono le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.

Per le fasi regionali e nazionali è obbligatoria l'esibizione della tessera.

57. Soci ammessi all'interno del recinto di gioco

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

- a) Giocatori (titolari e riserve) **18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7/8, 12 per il calcio a 5;**
- b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;
- c) Assistente di parte, se previsto;
- d) Medico sociale, che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) Massaggiatore, che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

58. Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) le tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- b) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- c) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara.

Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti [la carta d'identità, la patente, il passaporto,

tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla Struttura di Attività calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale)]; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.

Una squadra non può iniziare o proseguire la partita con un numero di giocatori inferiore a **7 per il calcio a 11 – 5 per il calcio a 7/8 – 3 per il calcio a 5**. In caso contrario la squadra sarà sanzionata in base all'*art. 106 RD*.

Il presente articolo è inderogabile eccetto la facoltà prevista dal IV comma.

59. Lista gara

La lista gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera UISP e il tipo e numero del documento d'identità di ogni Socio;
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano.

Una copia di detto elenco, prima dell'inizio della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

60. Tempi d'attesa

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro è fissato nella durata di un tempo di gara o quello inferiore previsto dalle Norme di partecipazione.
- c) Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciatricie a tutti gli effetti (*art. 107 RD*).
- d) Le Strutture di Attività - purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione - possono consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
- e) In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le Strutture di Attività – per propri motivi organizzativi – possono ulteriormente modificare i tempi di attesa, purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato.
- f) In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste,

accertata, se del caso, la disponibilità dell'impianto sportivo, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

61. Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Nel calcio a 11 i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con una "T" (Titolare) sulla lista gara, mentre i nominativi dei calciatori di riserva devono essere contrassegnati con una "R" (Riserva). L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all'Associazione ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- f) La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 102 RD.
- g) Le squadre devono mettere a disposizione dell'Arbitro due palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.
- h) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), g), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 106 RD.

62. Obblighi dei Soci e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

- a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 122 e 142 RD. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (*art. 142 + 26/a + 27 RD*).
- b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (*artt. 122 e 142 + 26/a + 27 RD*). Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.
- c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 122 e 142 RD.

Le Associazioni devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta:

- degli Ufficiali di gara;
- della Struttura di Attività calcio di competenza;
- dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo.

Il presente articolo è inderogabile.

63. Sostituzione dei giocatori

- a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11. Per il calcio a 7/8 o a 5 le sostituzioni sono in numero illimitato.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7 per tutte le discipline.
- d) Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso dell'Arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- e) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo (se previsto, con l'esposizione dell'apposito cartello), all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Esclusivamente nel calcio a 5 le sostituzioni possono avvenire quando il pallone è in gioco o non in gioco. Solo la sostituzione del portiere deve avvenire durante una interruzione del gioco.
- f) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina

del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.

- g) I giocatori espulsi dal campo, nella disciplina del calcio a 11, non possono essere sostituiti. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'Arbitro. I calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'arbitro, che vengano inibiti prima che la gara abbia inizio, o vengano espulsi durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti. Le sostituzioni dei calciatori inibiti da parte dell'Arbitro o impediti per altri motivi, prima dell'inizio della gara, non precludono quelle previste alla lettera a).

Le disposizioni del presente comma sono inderogabili.

- h) Ferma restando la facoltà di sostituire o cambiare di ruolo, temporaneamente o definitivamente, il portiere con un altro calciatore già partecipante al gioco, le Associazioni possono inoltre effettuare le sostituzioni previste dal comma a). Dette sostituzioni devono avvenire entro il limite dei tempi regolamentari.

Tuttavia, **se un portiere si infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore** a fine gara per determinare una vincente, **al punto che non è più in evidente condizione di continuare**, qualora la squadra non abbia usufruito di tutte le sostituzioni concesse, può provvedere liberamente alla **sua** sostituzione con un calciatore di riserva ancora non utilizzato, purché trascritto sulle distinte prima dell'inizio della gara.

- i) Dopo l'inizio della gara, nessuna variazione può essere apportata alle liste nella parte riguardante i calciatori **già inseriti in elenco**.

64. Facoltà dell'Arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa *pro forma*, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 114 RD.

Nel caso si tratti di gara ad eliminazione diretta l'Associazione interessata viene esclusa dalla manifestazione ed è sanzionata ai sensi dell'art. 114 RD punti a) e c).

Il presente articolo è inderogabile.

65. Sosta tra una gara e quella successiva

Gli Atleti non possono giocare più di una partita dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 110 e 144 RD.

Le Strutture di Attività calcio possono derogare eccezionalmente al disposto del presente articolo e comunque solo per manifestazioni di breve durata.

Titolo XIII FORMAZIONE

66. Inderogabilità delle norme in materia di formazione

Quanto previsto dal presente titolo è inderogabile.

67. Obiettivi della formazione

La Struttura di Attività Calcio UISP riconosce quale obiettivo primario della formazione la trasmissione di principi e comportamenti atti a perseguire il mantenimento e, se necessario, la riconduzione del calcio, a esclusivo fenomeno sportivo, in un ambito di competizione agonistica leale e rispettosa delle capacità e delle possibilità dei praticanti.

A tale proposito l'attività formativa, sviluppata di concerto con il Settore formazione dell'UISP, deve fornire ai discenti, su tutto il territorio nazionale, oltre alle indispensabili conoscenze tecniche afferenti al proprio settore (attività, disciplinare, arbitrale) anche quelle di base necessarie alla pratica ed alla diffusione dello *sportper tutti*.

68. Compiti di formazione della Struttura di Attività Calcio nazionale

Sulla base dell'articolo 58 del Titolo IV del Regolamento Nazionale UISP, la Struttura di Attività Calcio organizza la formazione dei propri quadri, in conformità a quanto previsto dalle fonti normative dell'UISP e dalle Norme specifiche sulla Formazione nazionale. Nello specifico essa promuove ed attua la formazione delle seguenti qualifiche tecniche:

- Arbitri ed assistenti;

- Dirigenti;
- Giudici e Procuratori arbitrali;
- Allenatori/Educatori/Insegnanti;
- Osservatori

Sulla base delle facoltà di cui all'art. 70 RA la Struttura di Attività Calcio nazionale organizza e favorisce, anche con incentivi di carattere premiale, l'effettuazione di corsi a livello nazionale, regionale e territoriale.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione è compito della Struttura di Attività Calcio nazionale impartire direttive alle Strutture di Attività Calcio regionali e territoriali a chiarimento ed interpretazione delle norme. Le Strutture di Attività Calcio dovranno dare attuazione agli indirizzi della politica di formazione della Struttura di Attività Calcio nazionale assicurando il conseguimento della omogeneità di contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi. Ai fini del perseguimento di queste finalità la Struttura di Attività Calcio nazionale farà riferimento ai Coordinatori della Formazione di cui alle Norme specifiche sulla Formazione nazionale UISP. I Coordinatori della Formazione potranno organizzare le loro attività anche attraverso specifiche Commissioni.

La Struttura di Attività Calcio nazionale, nella sua attività di coordinamento della formazione, di concerto con il Settore formazione dell'UISP – cura la tenuta degli elenchi delle Qualifiche tecniche, quello dei formatori nonché il Registro generale dei Corsi regionali e territoriali di formazione.

La Struttura di Attività Calcio nazionale promuove inoltre la tutela del diritto alla salute attraverso lo svolgimento di attività informativa e di prevenzione sull'uso non farmacologico di sostanze medicinali assunte al fine di esaltare la prestazione atletica.

69. Corsi di formazione

I corsi possono essere organizzati su dimensione **nazionale**, **regionale**, **territoriale**. In dipendenza della collocazione geografica dei territori e del numero dei loro tesserati o della suddivisione organizzativa della Struttura di Attività Calcio nazionale o di quelle regionali in più aree geografiche è altresì possibile organizzare corsi di livello **interregionale** o, qualora il bacino di utenza coinvolga più Strutture di Attività Calcio territoriali, **interzonale**.

Sulla base della facoltà di delega di cui all'art. 71 RA i corsi di livello interregionale dovranno far riferimento ad una unica Struttura di Attività regionale organizzatrice; analogamente quelli di livello interzonale dovranno far riferimento ad una unica Struttura di Attività territoriale organizzatrice.

I corsi dei vari livelli dovranno svolgersi secondo calendari prestabiliti ed individuati dalla Struttura di Attività Calcio del corrispondente livello. Il

calendario dovrà contenere tutti i riferimenti allo svolgimento dei corsi: il livello di competenza (nazionale, regionale, territoriale) la data di svolgimento, il settore interessato. I corsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme nazionali, saranno articolati secondo una “tabella monte ore” specificatamente predisposta che consenta un’omogenea preparazione e conduzione su tutto il territorio nazionale. Materie e contenuti dovranno rispettare i requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme specifiche sulla formazione nazionale.

Ai partecipanti ai corsi di formazione, per le diverse figure ed ai vari livelli sarà rilasciato un apposito attestato di frequenza predisposto dall’ufficio Formazione Nazionale. Il rispetto di quanto previsto dalle Norme nazionali sarà condizione necessaria per ottenere il rilascio degli attestati. Il mantenimento della qualifica deve essere oggetto di normazione tecnica contenuta nel Regolamento di formazione della Struttura di Attività Calcio nazionale.

70. Facoltà di delega della Struttura di Attività Calcio nazionale

La Struttura di Attività Calcio nazionale può delegare lo svolgimento dei corsi di formazione alle Strutture di Attività Calcio regionali e territoriali. Le modalità di delega saranno attuate in base ad idonee circolari.

La Struttura di Attività Calcio nazionale deve procedere alla verifica della corretta attuazione delle deleghe.

71. Il Coordinatore della Formazione

Presso ogni Struttura di Attività Calcio territoriale può essere individuato il Coordinatore della Formazione con le attribuzioni riportate delle Norme specifiche sulla Formazione nazionale UISP.

L’istituzione di tale figura è obbligatoria presso la Struttura di Attività Calcio nazionale e le Strutture di Attività Calcio regionali.

72. Compiti delle Struttura di Attività Calcio regionali

Le Strutture di Attività Calcio regionali hanno il compito di diffondere le direttive nazionali in tema di formazione e di coordinarne e controllarne l’applicazione da parte delle Strutture di Attività Calcio territoriali.

73. Doveri e facoltà delle Struttura di Attività Calcio regionali e territoriali

Le Strutture di Attività Calcio regionali, in proprio o di concerto con altre di area geografica comune, devono organizzare almeno un evento formativo di aggiornamento nel corso dell’anno ed almeno uno per ognuna delle qualifiche tecniche ogni tre anni.

Le Strutture di Attività Calcio regionali o territoriali, in proprio o di concerto con altre di area geografica comune, possono organizzare nel corso dell'anno corsi di base o avanzati nel numero che riterranno corrispondente alle proprie necessità. Esse hanno facoltà di istituire corsi di formazione anche di propria iniziativa, purché ne diano comunicazione alla Struttura di Attività Calcio nazionale, nel rispetto delle norme del presente titolo e regolamentari.

La Struttura di Attività Calcio nazionale ha il potere di formulare osservazioni vincolanti per l'effettuazione di tali corsi.

In particolare le Strutture di Attività Calcio regionali e territoriali dovranno:

- a) incentivare la partecipazione annuale di almeno un Socio di ogni Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- b) favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (ad esempio: previsione di un *bonus* in Coppa disciplina, riduzione dei costi d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi Arbitri del corredo sportivo, ecc...).

74. Elenchi dei formatori

La Struttura di Attività Calcio nazionale istituisce e cura la tenuta dell'elenco dei formatori per le varie qualifiche tecniche.

75. Raccolta degli elenchi regionali e territoriali delle Qualifiche tecniche

Ogni Struttura di Attività Calcio territoriale deve tenere un elenco delle proprie Qualifiche tecniche.

Ogni Struttura di Attività Calcio regionale deve tenere un elenco delle proprie Qualifiche tecniche.

I dati degli elenchi delle Strutture di Attività Calcio territoriali devono essere trasmessi alle Strutture di Attività regionali entro il 30 aprile di ogni anno.

I dati degli elenchi delle Strutture di Attività Calcio regionali devono essere trasmessi alla Struttura di Attività Calcio nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

La Struttura di Attività Calcio nazionale raccoglie e cura la tenuta dell'elenco nazionale delle Qualifiche tecniche.

76. Mancato invio degli elenchi delle qualifiche tecniche

Il mancato invio alla Struttura di Attività Calcio nazionale degli elenchi regionali e territoriali delle Qualifiche tecniche (art. 75 RA) da parte delle Strutture di Attività Calcio regionali e territoriali, comporta il divieto per l'appartenente all'elenco, di svolgere la propria funzione durante le Manifestazioni nazionali.

77. Registro generale dei corsi di formazione

La Struttura di Attività Calcio nazionale raccoglie e cura la tenuta del Registro contenente l'elenco dei corsi di formazione svolti ai vari livelli.

78. Mancato superamento dei corsi di abilitazione

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica tecnica di cui all'Art. 68 impedisce l'iscrizione al relativo elenco di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

79. Mancato svolgimento dei corsi di formazione o del mancato invio del Registro generale dei corsi

Il mancato ed immotivato svolgimento dei corsi di formazione o il mancato invio del Registro previsto dall'articolo 76 RA costituisce motivo di preclusione alla partecipazione alle Manifestazioni nazionali e comunque criterio di valutazione nell'assegnazione di iniziative di natura premiale o similare.

Parte quinta

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Titolo I

DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Quanto contenuto nel Regolamento di disciplina non può essere derogato, se non nei limiti e nei casi previsti dal medesimo Regolamento.

Le Strutture di Attività calcio devono espressamente prevedere, nelle Norme di partecipazione, le deroghe al presente Regolamento e ciò a pena di nullità.

Le deroghe possono essere emesse nel rispetto della Carta dei Principi e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte da chi vi ha interesse al giudizio di legittimità operato dalla sola Corte nazionale di giustizia (*art. 87 RD*).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla Struttura di Attività che le ha deliberate, a pena di nullità.

2. Doveri e obblighi regolamentari

- a) Le Associazioni affiliate e i Soci hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'articolo 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
- b) Alle Associazioni e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
- c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (*art. 6 RD*).

3. Responsabilità disciplinari delle Associazioni

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per

prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore (*art. 7 RD*).

4. Responsabilità disciplinari del Socio

Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Struttura di Attività calcio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

5. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa

Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (*art. 7 RD*).

6. Definizione di colpa

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

7. Definizione di causa di forza maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

8. Definizione di partecipazione alla gara, di gioco fermo e di situazione estranea al gioco

Si intende partecipazione alla gara il prendere parte a gare come giocatore, anche per un solo secondo nel calcio a 11, salvo quanto disposto dall'art. 16 b) RA, o essere stato in lista gara nel calcio a 7/8 e nel calcio a 5 (o comunque essere stato in lista gara in manifestazioni che prevedano sostituzioni illimitate).

Si intende gioco fermo la fase della gara in cui il pallone non è in gioco (*Regola del gioco del calcio*).

Si intende situazione estranea al gioco quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici, Procuratori arbitrali e Ufficiali di gara.

Titolo II ILLECITI E SANZIONI

CAPO I – ILLECITI

Sezione I TIPI DI ILLECITI

9. Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dalle Strutture di Attività competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate. L'elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo; l'individuazione di illeciti non contenuti nel richiamato elenco deve comportare una violazione della Carta dei Principi.

10. Nuova fattispecie individuata dalle Strutture di Attività calcio UISP territoriali o regionali

In applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le Strutture di Attività calcio UISP territoriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle elencate nella successiva Sezione e nel Titolo IV del presente Regolamento, purché la previsione o l'esclusione non sia in violazione della Carta dei Principi. Avverso tali violazioni è sempre ammesso il ricorso ai sensi degli articoli 1 e 87 RD.

11. Sanzione da prevedere per la nuova fattispecie

Nel caso regolato dal precedente articolo la sanzione da prevedere deve essere scelta secondo i criteri di cui all'articolo 31 RD.

Sezione II ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

12. Violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente Regolamento.

13. Protesta o/e comportamento irrispettoso

Costituisce protesta o/e comportamento irrispettoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (*artt. 123 e 129 RD*).

14. Offesa, ingiuria e sputo

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (*artt. 124, 130*); **ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi** (*art.131 RD*).

15. Discriminazioni

Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere. (*artt. 125 e 132 RD*).

16. Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (*artt. 125 e 133 e 134 RD*).

17. Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (*artt. 135 e 136 RD*).

18. Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (*artt. 126, 137, 138, 139 e 140 RD*).

19. Istigazione

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito.

Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

20. Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di

- una manifestazione; (*artt. 115 e 148 RD*)
- b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva. (*artt. 115 e 148 RD*)

21. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla Struttura di Attività calcio UISP competente, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 116 e 150 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

CAPO II – SANZIONI

Sezione I CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI

22. Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili (*art. 45 RD*).

23. Tipicità della sanzione

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente Regolamento. Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

24. Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato “provocazione” o “fatto altrui” qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

25. Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 29 RD.

26. Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **Capitano, Dirigente, Assistente di parte**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni alla salute** altrui;
- d) aver tenuto **comportamenti gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto alla **Carta dei Principi**, quali, per esempio, motivi razzistici, discriminatori, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

27. Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara** o di **Procuratore arbitrale** o di un **Dirigente UISP** o di un **Giudice**. Tale aggravante non si applica nel caso previsto dagli articoli 123 e 129 RD.

28. Criteri di applicazione della sanzione

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi.

Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o

un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (*art. 23 RD*) o rispettivamente di aggravanti (*artt. 26 e 27 RD*).

29. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

- a) L'applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l'aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'articolo 28 - commi I e II - RD.
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

30. Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (*art. 27 RD*)

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 27 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non

inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria.

- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente, salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 24/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (*art. 24, ultimo comma, RD*).

31. Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dagli articoli 9, 10 e 11 RD.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei Tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

Sezione II DEFINIZIONI DELLE SANZIONI

32. Ammonizione

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'Arbitro al Socio e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'Organo disciplinare.

33. Censura

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti dell'Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.

34. Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla Struttura di Attività calcio UISP organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

Le Strutture di Attività calcio UISP hanno facoltà di deroga nei limiti previsti dall'articolo 98 RD.

35. Confisca della cauzione

La confisca della cauzione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal Regolamento di disciplina. Consiste nell'incameramento coattivo della cauzione.

36. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

37. Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 1 giornata a un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

38. Interdizione dall'attività

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara, su segnalazione del Procuratore arbitrale. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo della interdizione il Socio è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

39. Esclusione dalla direzione di Finali organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP

L'esclusione dalla direzione di Finali di manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare, su segnalazione del Procuratore arbitrale, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli Ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.

40. Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio UISP possono

disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si siano verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.

Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto **errore tecnico**, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati, da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 91 RD.

41. Perdita della gara

a) Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio UISP possono disporre la perdita della partita con il risultato di:

- **calcio a 11: 0 – 3**
- **calcio a 7/8: 0 – 4**
- **calcio a 5: 0 – 5**

con il miglior risultato conseguito al termine della gara, ovvero al momento dell'eventuale interruzione, qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai Tesserati delle Associazioni responsabili.

b) La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle Associazioni che fanno partecipare alla stessa calciatori squalificati, irregolarmente tesserati, non in regola con le norme di partecipazione, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla gara, nonché utilizzano quali Assistenti di parte soggetti squalificati o non legittimati a ricoprire tale funzione.

c) Nel caso previsto al precedente punto b), viene inflitta la perdita della partita per tutte quelle gare cui hanno partecipato nel corso della manifestazione in posizione di illegittimità. Nel caso di manifestazioni con diverse fasi di svolgimento, il provvedimento della perdita della gara non può essere applicato retroattivamente nelle gare della fase ormai definita ed omologata, ma verrà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento.

d) La violazione delle disposizioni che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento dell'Attività, comporta la perdita della partita e la penalizzazione di un punto in classifica.

e) La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni

interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro Tesserati.

- f) Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.

42. Penalizzazione di uno o più punti in classifica

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni (e/o i propri tesserati) i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva (*art. 46/h RD*). Nei casi in cui è disposta la perdita della gara e la penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione e/o i Tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

43. Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.

44. Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Sezione III EFFICACIA DELLE SANZIONI

45. Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

46. Esecuzione delle sanzioni

- a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere

scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. **È facoltà delle Strutture di Attività calcio UISP di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 46/b e 47 RA).**

Le comunicazioni scritte (fax o e-mail) della Struttura di Attività calcio UISP hanno efficacia immediata.

- b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. **È facoltà delle Strutture di Attività calcio UISP prevedere un diverso limite di ammonizioni, solo in misura inferiore (es. tornei e manifestazioni di breve durata), purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.**
- c) Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II, RD: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.
I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di gare successivamente sospese, o terminate e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.
- d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP, anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata.
La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.
- e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.
Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.
- f) La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara ai sensi dell'art. 127 RD), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata

inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo.

- g) La Struttura di Attività calcio UISP ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- j) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

47. Sospensione della decorrenza delle sanzioni

Le Strutture di Attività calcio UISP competenti possono stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e deve essere pubblicata sulle Norme di partecipazione (*artt. 46/b e 47 RA*).

L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.

48. Estinzione delle sanzioni

- a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
- b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.

Titolo III **ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

CAPO I - AMBITI D'OPERATIVITÀ

49. Giurisdizione degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio UISP hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi o individuali, le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II, Sezione II, RD.

Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statuari della Struttura di Attività calcio UISP.

50. Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- il Giudice disciplinare di primo grado;
- il Giudice d'appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale -;
- la Corte nazionale di giustizia.

Gli organismi giudicanti delle prime due istanze di giudizio possono essere a composizione monocratica o collegiale, la Corte nazionale di giustizia è unica e collegiale.

51. Competenza funzionale degli Organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:

- illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- omologazione delle gare;
- accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- accertamento della regolarità del tesseramento;
- reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
- istanza di rettifica per errore materiale (*art. 83 RD*).

Il Giudice d'appello è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale (*art. 83 RD*);

- casi oggetto di avocazione (*art. 85 RD*);
- istanza di ricusazione (*art. 84 RD*).

La Corte nazionale di giustizia è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale (*art. 83 RD*);
- casi di avocazione (*art. 85 RD*);
- istanza di ricusazione (*art. 84 RD*);
- ricorsi per revisione (*art. 88 RD*);
- conflitti di potere tra i vari Organi della Struttura di Attività calcio UISP (*art. 86 RD*);
- questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio UISP a ciò preposti (*art. 87 RD*).

La Corte nazionale di giustizia opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della Struttura di Attività calcio UISP (*art. 58 comma III RD*). In tal caso ha le medesime competenze del Giudice disciplinare, oltre alla facoltà di riformare le proprie decisioni solo d'ufficio. Eventuali segnalazioni di parte hanno l'unica finalità di dare impulso al procedimento. La decisione di riforma non ha l'obbligo di motivazione e deve essere emanata comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento riformato sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio UISP.

52. Competenza territoriale degli Organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado è competente per i fatti commessi nel territorio coincidente con l'ambito di competenza della Struttura di Attività calcio UISP che lo ha nominato (*art. 54 RD*).

Il Giudice d'appello di secondo grado è ugualmente competente, in sede d'impugnazione, per i fatti commessi nel territorio coincidente con l'ambito di competenza della Struttura di Attività calcio UISP che lo ha nominato.

La Corte nazionale di giustizia è competente su tutto il territorio nazionale.

CAPO II **FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI** **ORGANI DISCIPLINARI**

53. Incompatibilità

Nessun Giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul

quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.

È incompatibile la partecipazione all'Organo disciplinare del Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP o del Coordinatore di Settore e del Procuratore arbitrale (*art. 4 RO*).

54. Nomina e composizione degli Organi disciplinari di primo e secondo grado

La Struttura di Attività calcio UISP competente - entro 20 giorni dalla sua elezione - sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:

- il Coordinatore del Settore disciplinare;
- i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
- il/i Giudice/i d'appello abilitato/i, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
- il/i Procuratore/i arbitrale/i (*art. 66 RD*), su segnalazione del Coordinatore di Settore.

Nel caso di composizione monocratica dell'Organismo disciplinare, la Struttura di Attività calcio UISP deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.

I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle Strutture di Attività.

Il Coordinatore di Settore forma, se previsti, i Collegi giudicanti.

55. Organizzazione interna del Settore disciplinare

Il Coordinatore può organizzare il Settore disciplinare attraverso la formazione di Sezioni giudicanti per ambiti, categorie e/o disciplina. In tal caso deve assegnare a ciascun Giudice o Collegio la Sezione di competenza esclusiva.

56. Funzionamento dei Collegi disciplinari di primo e secondo grado

In caso di composizione collegiale, ciascun Collegio deve essere costituito da non meno di 3 e non più di 5 membri.

Alla prima riunione i componenti del Collegio eleggono a maggioranza assoluta il Responsabile.

Le decisioni devono essere adottate a maggioranza relativa. Le votazioni devono essere effettuate in modo palese.

L'Organo collegiale può deliberare con la presenza di almeno 2 membri.

In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.

57. Nomina e composizione della Corte nazionale di giustizia

La Corte nazionale di giustizia è formata da non meno di 3 e non più di 5 membri, che sono nominati, a maggioranza relativa, dalla Struttura di Attività calcio UISP nazionale. I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle Strutture di Attività. La Struttura di Attività calcio UISP nazionale deve altresì indicare il Responsabile tra i componenti della Corte nazionale di giustizia.

58. Funzionamento della Corte nazionale di giustizia

Le votazioni devono essere assunte a maggioranza e devono essere effettuate in modo palese. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.

Sulle questioni relative ai **conflitti di potere** (*art. 86 RD*) tra i vari Organi della Struttura di Attività calcio UISP, alla **legittimità** dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio UISP a ciò preposta (*art. 87 RD*) e ai casi di **revisione** (*art. 88 RD*) i membri devono essere in numero non inferiore a 3.

Sulle decisioni assunte in **unica istanza** nel corso delle Finali nazionali o di particolari manifestazioni (*art. 51 - ultimo comma - RD*), è sufficiente la presenza di un solo componente. In tali casi può altresì delegare la decisione a un Giudice d'appello secondo la procedura di cui all'articolo successivo.

Su tutte le **altre questioni di sua competenza** la Corte nazionale di giustizia può deliberare anche con la presenza di soli 2 membri, nel caso in cui sia formata da 3 o 4 membri, mentre deve deliberare con la partecipazione di almeno 3 membri, nel caso in cui sia formata da 5 membri.

59. Facoltà di delega della Corte nazionale di giustizia

Nei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo - eccetto quelli di ricusazione e rettifica - la Corte nazionale di giustizia può delegare le sue funzioni attribuendole a un Organo giudicante di secondo grado di comprovata competenza, secondo le seguenti modalità.

Per i casi di **avocazione** o di **impugnazione** di decisioni adottate in seconda istanza, la Corte nazionale di giustizia, assieme alla delega, trasmette al Giudice prescelto anche il fascicolo del procedimento. La decisione del delegato deve essere trasmessa alla Corte nazionale di giustizia che provvede alla pubblicazione della stessa.

Sulle decisioni assunte in unica istanza nel corso delle **Finali nazionali** o di particolari manifestazioni previste dalla Struttura di Attività calcio UISP, la Corte nazionale di giustizia nomina i propri delegati indicandone le

competenze. La delega in tal caso deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio UISP nazionale.

60. Cessazione dall'incarico degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato della Struttura di Attività calcio che li ha nominati.

In caso di **dimissioni** del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, la Struttura di Attività calcio UISP competente deve immediatamente nominare un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, la Struttura di Attività calcio UISP nomina il/i suo/i sostituto/i.

Relativamente alla sola Corte Nazionale di Giustizia, in caso di **dimissioni** della maggioranza del Collegio giudicante e nell'impossibilità che la Struttura di Attività calcio UISP nazionale possa procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 97 RD, la Struttura di Attività calcio UISP nazionale procede immediatamente alla nomina di un Collegio giudicante temporaneo, in attesa che la Struttura di Attività calcio UISP nazionale, nella sua prima seduta utile, proceda all'elezione del nuovo Collegio.

La Struttura di Attività calcio UISP competente **deve rimuovere** l'Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento. La stessa Struttura di Attività calcio UISP **può sostituire** il/i componente/i dell'Organo giudicante in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato comportamento scorretto. I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dalla Struttura di Attività calcio UISP competente e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità.

61. Procedura di sostituzione o rimozione del Giudice o dell'Organo giudicante

Nei casi previsti nell'ultimo comma del precedente articolo, la Struttura di Attività calcio UISP competente deve adottare la decisione di rimozione o sostituzione a maggioranza assoluta. La delibera deve essere comunicata all'interessato in forma ricettizia, a pena di nullità del provvedimento. Avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso in alcuna sede.

Titolo IV PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO I INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI

62. Procedimenti davanti all'Organo di prima istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare:

- a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio UISP e di gara o di filmati;
- b) **su impulso** del Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 93 RD;
- c) **su reclamo** della parte interessata;
- d) **su istanza di rettifica** (*art. 83 RD*);
- e) **su comunicazione del Procuratore arbitrale** (*art. 66 RD*).

63. Procedimenti davanti all'Organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice d'appello:

- a) **d'ufficio** nei casi di avocazione;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, solo qualora abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto;
- c) **su istanza di rettifica** (*art. 83 RD*);
- d) **su istanza di ricusazione** (*art. 84 RD*);
- e) **d'ufficio** o **su istanza** di parte nei casi di avocazione (*art. 85 RD*).

64. Procedimenti davanti all'Organo di terza istanza

I procedimenti sono instaurati, presso la Corte nazionale di giustizia:

- a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio UISP e di gara, quando opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della Struttura di Attività calcio UISP;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di secondo grado;
- c) **su ricorso** dei vari Organi della Struttura di Attività calcio UISP in caso di conflitti tra loro (*art. 86 RD*);
- d) **su ricorso** delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio UISP a ciò preposti (*art. 87 RD*);

- e) **su istanza di rettifica** (art. 83 RD);
- f) **su ricorso per revisione** (art. 88 RD);
- g) **su istanza di ricusazione** (art. 84 RD);
- h) **d'ufficio o su istanza** di parte nei casi di avocazione (art. 85 RD);
- i) **d'ufficio** in caso di riforma (art. 51 - ultimo comma – RD).

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

65. Instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara

Qualsiasi Socio sia a conoscenza di violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale UISP, della Carta dei principi, della Normativa generale della Struttura di Attività calcio UISP o delle disposizioni delle Strutture di Attività calcio UISP competenti da parte di Ufficiali di gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore arbitrale.

Le denunce anonime non sono procedibili.

Il Giudice disciplinare può procedere anche d'ufficio nei confronti del Socio appartenente al Settore arbitrale sulla base di illeciti risultanti da documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio UISP.

66. Procuratore arbitrale

Il Procuratore arbitrale ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'Arbitro, dell'Assistente ufficiale.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Procuratore deve comunicare - in forma ricettizia - all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico.

Il Procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'Organo giudicante di primo grado una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni.

Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.

La carica di Coordinatore del Settore arbitrale è incompatibile con quella di Procuratore arbitrale salvo quest'ultimo sia interdetto dall'attività o indagato: in tal caso il Coordinatore del Settore arbitrale svolgerà *ad interim* le funzioni dello stesso Procuratore arbitrale.

CAPO III

RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni** e i **Soci** aventi interesse, il **Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP** competente e il **Coordinatore del Settore arbitrale** competente; non ammissibili deleghe a terzi estranei.

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del Regolamento del gioco del calcio UISP.

68. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP competente, mentre il Coordinatore del Settore Arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro, Assistente ufficiale e/o Osservatore.

Sono competenti:

- a) a livello territoriale i Responsabili della Struttura di Attività calcio UISP territoriale, regionale e nazionale;
- b) a livello regionale i Responsabili della Struttura di Attività calcio UISP regionale e nazionale;
- c) a livello nazionale il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP nazionale.

In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti tramite il proprio Presidente o Legale Rappresentante.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (*art. 73 RD*).

69. Estratto del referto arbitrale

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il

secondo giorno dopo la presentazione della richiesta.
È onere della parte interessata ritirarlo.

70. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo per errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;
- d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore arbitrale fino a € 10,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

71. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità, la forma scritta e devono contenere:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo o del ricorso;
- i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la Struttura di Attività calcio UISP;
- j) l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 76 RD;
- k) l'importo cauzionale (*art. 78 RD*).

La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera **b)** è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera **j)** non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

72. Preavviso di presentazione del reclamo

- a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla Struttura di Attività calcio competente (*art. 77 RD*) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
- b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara – qualora si tratti di irregolarità preesistenti – ovvero riserva verbale all'Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria – qualora si tratti di irregolarità sopravvenute nel corso della gara.
- c) È facoltà delle Struttura di Attività calcio UISP escludere l'obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l'obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della gara.

73. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'Organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante	termine	decorrenza del termine
Giudice di I grado	5 giorni	dalla gara o dal fatto
Giudice di II grado	5 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata
Corte nazionale di giustizia	7 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (*art. 96/b RD*).

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 80 RD.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso. Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, l'irregolare partecipazione alla gara e/o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile della Struttura di Attività calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie e/o penalizzazioni (*artt. 42 e 46/h RD*) nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo si tratti di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di titolo sportivo.

74. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.

75. Remissione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

76. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (*art. 46/c/4 RA*), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato

deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 78 RD.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (*art. 79 RD*).

77. Struttura di Attività calcio competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La Struttura di Attività calcio UISP competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

- a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
- b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione (*art. 88 RD*);
- c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica (*art. 83 RD*);
- d) a cui appartiene il Giudice ruscato (*art. 84 RD*);
- e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione (*art. 85 RD*);
- f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere (*art. 86 RD*);
- g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme (*art. 87 RD*).

I ricorsi da porre all'esame della Corte nazionale di giustizia possono anche essere inviati direttamente alla Struttura di Attività calcio UISP nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP nazionale istituire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell'esame della Corte nazionale di giustizia.

78. Cauzione

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante	Cauzione
Giudice disciplinare (I grado)	€ 35,00
Giudice d'appello (II grado)	€ 75,00
Corte nazionale di giustizia (III grado)	€ 100,00

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 81 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente.

Per i reclami o i ricorsi presentati dal Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP o dal Coordinatore del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione.

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

79. Controricorso

Hanno interesse diretto (*artt. 67 e 68 RD*) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 76, IV comma, RD.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositato presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità. Nel caso disciplinato dall'articolo 73, III comma, RD il controricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (*art. 78 RD*).

80. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all'Organo giudicante

La Struttura di Attività calcio UISP competente a ricevere il reclamo o il ricorso (*art. 77 RD*) provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

81. Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo.

La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

82. Istanza

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

CAPO IV **SINGOLE IPOTESI DI RICORSO**

83. Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione), alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena di inammissibilità.

L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla Struttura di Attività calcio competente, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.

Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'articolo 78 RD, per il corrispondente grado di giudizio.

84. Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di **ricusazione** nei casi previsti dall'articolo 53 RD e comunque nei confronti del/i Giudice/i che non possa/no essere ritenuto/i imparziale/i. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato

almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.

Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso dal Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare incarica del giudizio l'Organo di pari grado della Struttura di Attività calcio contermine.

È esclusa la ricusazione dei giudici della Corte nazionale di giustizia o suoi delegati.

Nei casi previsti dall'articolo 53 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve **astenersi** dal giudizio affidando la decisione al suo Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare si regolerà secondo quanto previsto nel precedente VII comma.

85. Avocazione

Qualora i termini ordinatori previsti dall'articolo 97 RD non siano rispettati, l'Organo giudicante superiore può avocare d'ufficio il procedimento; l'avocazione è obbligatoria se richiesta dalla parte.

Se l'avocazione avviene d'ufficio, l'Organo disciplinare superiore ne dà notizia a quello inferiore che deve trasmettergli il fascicolo entro 2 giorni dalla comunicazione. La mancata trasmissione nei termini del fascicolo giustifica l'apertura del procedimento di rimozione nei confronti dell'Organo disciplinare inadempiente (*art. 60 RD*).

Se l'avocazione è richiesta con istanza di parte, essa deve essere presentata all'Organo giudicante di grado superiore che procede secondo i termini e le modalità sopra previste.

86. Ricorso dei vari Organi della Struttura di Attività calcio in caso di conflitti tra loro

Qualora si verificano conflitti di giurisdizione tra i diversi Organi delle Strutture di Attività calcio UISP, può essere proposto ricorso dagli Organi interessati alla Corte nazionale di giustizia per dirimere i conflitti stessi.

Il ricorso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Corte nazionale di giustizia e agli altri Organi interessati.

Questi ultimi possono presentare loro deduzioni scritte nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Corte nazionale di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

87. Ricorso delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio a ciò preposti

Chiunque abbia interesse può ricorrere alla Corte nazionale di giustizia avverso la legittimità di Regolamenti, Norme di partecipazione e atti emessi dagli Organi della Struttura di Attività calcio, che appaiano in contrasto con i principi della Carta.

Il ricorso deve indicare le ragioni di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Corte nazionale di giustizia e all'Organo che ha emanato l'atto normativo. Quest'ultimo può presentare sue deduzioni nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Corte nazionale di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo.

In caso di accoglimento del ricorso, la norma illegittima perde efficacia dal giorno di pubblicazione della decisione.

88. Revisione

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che la quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (*art. 87 RD*).

L'istanza deve essere proposta alla Corte nazionale di giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

CAPO V

STRUMENTI DI DECISIONE

89. Acquisizione e valutazione della prova

L'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente. Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.

Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

90. Prove legali

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo non sia stata accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio, in ordine di importanza:
 - 1) Normativa generale;
 - 2) Norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte delle Strutture di Attività calcio;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) documenti ufficiali di gara, per ordine di rilevanza:
 - 1) referto dell'Arbitro;
 - 2) referto dell' Assistente ufficiale;
 - 3) relazione dell'Osservatore.

91. Filmati

Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'articolo 90/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non

contraffatti o alterati.

92. Prove semplici

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice. Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- c) testimonianze dirette dei Soci;
- d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.

CAPO VI DECISIONE

93. Fatto nuovo

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.

94. Riforma in peggio

Il Giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.

Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

95. Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'Organo giudicante;
- b) nome e cognome del Socio o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
- c) motivazione, con facoltà delle Strutture di Attività calcio locali di escludere - solo nei giudizi di primo grado - tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata;

- d) provvedimento adottato;
- e) data dell'emissione della decisione;
- f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo. Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
- g) indicazione del soggetto ricorrente;
- h) provvedimento impugnato;
- i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
- j) motivazione della decisione;
- k) dispositivo della decisione.

96. Pubblicazione delle decisioni

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio cui appartiene l'Organo giudicante, pena la loro nullità.

L'Organo giudicante di secondo grado (di livello regionale) deve comunicare la sua decisione, mediante mezzo ricettizio, alla Struttura di Attività calcio territoriale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Entrambe le Strutture di Attività calcio in parola devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

Le decisioni assunte dalla Corte nazionale di giustizia devono essere comunicate, mediante mezzo ricettizio, alla Struttura di Attività calcio territoriale e regionale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Tutte le predette Strutture di Attività calcio devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

- b) Le decisioni riguardanti gli Arbitri devono invece essere riservate e comunicate dalla Struttura di Attività calcio a cui appartiene il Giudice che le ha emanate in forma ricettizia, a pena di nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:

- interessato;
- Responsabile della Struttura di Attività calcio;
- Procuratore arbitrale;
- Coordinatore del Settore arbitrale,
- Designatore arbitrale;
- tutti gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio competente affinché possano controllare che l'Arbitro non prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore.

A parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore,

la decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale, limitatamente al nominativo dell'Ufficiale di gara, all'Associazione di appartenenza e al periodo di interdizione comminato.

È legittimato a sollevare l'eccezione di nullità, relativa al mancato avviso, solamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento non è stato comunicato.

- c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'Organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

97. Termini per la pubblicazione delle decisioni

Le decisioni dei Giudici sotto indicati devono essere pubblicate entro i giorni sotto riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:

<i>Giudice</i>	<i>giorni</i>	<i>Da</i>
primo grado	7	disputa della partita o presentazione del ricorso-esposto, con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti
secondo grado	21	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 80 RD
terzo grado	30	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 80 RD

Titolo V PREVISIONI DISCIPLINARI

98. Limiti di derogabilità

Le Strutture di Attività calcio competenti non possono derogare alle sanzioni previste in questo titolo, eccetto a quelle pecuniarie. In tal caso le stesse possono essere ridotte o aumentate, **sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 34 RD. L'esercizio di tale facoltà deve rispettare le proporzioni fra i minimi e i massimi di pena previsti nelle sanzioni in questo titolo.**

Delle modifiche apportate deve essere data comunicazione sul Comunicato ufficiale, pena la non applicabilità delle stesse.

CAPO I
PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI

Sezione I
VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON
PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE
DELLA GARA

- 99. Ritardata presentazione della lista-gara, ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa:**
- *ammenda da € 10,00 a € 15,00.*
- 100. Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso:**
- *ammenda da € 10,00 a € 15,00.*
- 101. Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta:**
- *ammenda di € 10,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.*
- 102. Altri inadempimenti** (per esempio: aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa; mancato invio delle comunicazioni richieste; impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'articolo 44 RA; mancata presentazione all'Arbitro della tessera UISP, consegna all'arbitro di una maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 61/f RA); mancato ristoro):
- *ammenda da € 10,00 a € 25,00.*

Sezione II
VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA

- 103. Mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 5 RA:**
- *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*
- 104. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 RA o mancato rilascio delle stesse:**
- *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

105. Mancata presenza alle premiazioni:

- *non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione.*

Sezione III ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE

106. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (*articolo 61/b, c, d, e RA*), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte (*articolo 40 RA*), insufficiente disponibilità di palloni (*articolo 61/g RA*), insufficiente numero di giocatori (*articolo 58 RA*), mancata telefonata al Designatore arbitrale (*articolo 38/e RA*), mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara):

- a) *perdita della gara e ammenda di € 50,00;*
- b) *per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00.*

107. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:

- a) *1ª rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00*
- b) *2ª rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00*
- c) *3ª rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;*
- d) *1ª rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

Qualora un'Associazione preavvisi la Struttura di Attività calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.

108. Ritiro da una gara già iniziata:

- a) 1° **ritiro**: *perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;*
- b) 2° **ritiro**: *esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni;*
- c) 1° **ritiro** in gare a eliminazione diretta: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

109. Ritiro di una squadra da una manifestazione:

- *esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 2 anni.*

110. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione.

Aver fatto partecipare Soci a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 65 RA.

Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

- *perdita della gara e ammenda € 25,00;*
- *1ª recidiva: perdita della gara e ammenda € 35,00;*
- *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

111. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:

- a) *perdita della gara e ammenda € 35,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;*
- c) *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

112. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto con le norme di tesseramento (articoli 16 e 17 RA):

- a) *perdita della gara e ammenda € 50,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara e ammenda € 75,00;*
- c) *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

113. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:

- a) *perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 50,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e*

ammenda € 75,00;

- c) *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

114. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua *pro forma* ai sensi dell'articolo 64 RA:

- a) *perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00;*
- c) *2ª recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

115. Illecito sportivo (art. 20 RD):

- a) *perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
- b) *1ª recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

116. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo (art. 21 RD):

- a) *ammenda € 75,00;*
- b) *ulteriori recidive: ammenda € 100,00.*

**SEZIONE IV
COMPORTEMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI
DI SOSTENITORI AL SEGUITO**

117. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 10,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.*

118. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 25,00;*
- b) *1ª recidiva: ammenda € 50,00;*
- c) *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

119. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari:

- a) ammenda di € 40,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda di € 60,00;
- c) 2^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
- d) 3^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

120. Atti di violenza nei confronti di Soci:

- a) ammenda € 50,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
- e) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Sezione V
COMPORAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI
DEI PROPRI SOCI

121. Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti:

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

122. Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 62 RA sull'ordine pubblico:

- a) ammenda € 25,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

123. Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara (art. 13 RD):

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

124. Offese nei confronti di Soci o del pubblico (art. 14 RD):

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

125. Atteggiamenti aggressivi, intimidatori, minacciosi o discriminatori nei confronti di Soci o del pubblico (artt. 15 e 16 RD):

- a) ammenda € 20,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

126. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico (art. 18 RD):

- a) ammenda € 25,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda € 50,00;
- c) 2^a recidiva: *perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
- d) 3^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
 - e) *perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
 - f) 1^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

**CAPO II
PREVISIONI A CARICO DEI SOCI**

**Sezione I
COMPORAMENTI ANTIREGOLAMENTARI**

127. Terza ammonizione in gare differenti (art. 46/b RD):

- *1 giornata di squalifica.*

128. Espulsione per somma di ammonizioni in campo:

- *1 giornata di squalifica.*

129. Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara (art. 13 RD):

- *da 1 a 3 giornate di squalifica.*

130. Offese, ingiurie (art. 14 RD):
• da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.

131. Atti gravemente offensivi (art. 14 RD):
• da 1 a 3 mesi di squalifica.

132. Discriminazioni (art. 15 RD):
• da 1 a 4 mesi di squalifica.

Sezione II COMPORAMENTI VIOLENTI

133. Atteggiamenti minacciosi semplici (art. 16 RD):
• da 2 a 4 giornate di squalifica.

134. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (art. 16 RD):
• da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

135. Scorrettezza in azione di gioco (art. 17 RD):
• da 1 a 4 giornate di squalifica.

136. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 17 RD):
• da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.

137. Atto di violenza in azione di gioco (art. 18 RD):
• da 1 a 3 mesi di squalifica.

138. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 18 RD):
• da 4 mesi a 1 anno di squalifica.

139. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art. 18 RD):
• da 8 mesi a 2 anni di squalifica.

140. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse (art. 18 RD):
• da 2 a 4 anni di squalifica.

Sezione III

COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA

- 141. Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa:**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 142. Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 62 RA sull'ordine pubblico, anche a titolo di colpa:**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 143. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*
- 144. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 65 RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*
- 145. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte (*nei termini di cui all'art. 40 RA*) - con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 146. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento (articolo 16 e 17 RA), anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 6 mesi a 2 anni di squalifica.*

- 147. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 3 anni di squalifica.*
- 148. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:**
- *da 1 a 5 anni di squalifica.*
- 149. Aver compiuto atti che configurino l'utilizzo di sostanze dopanti**
- *da 2 a 5 anni di squalifica.*
- 150. Aver omesso di denunciare - se venuti a conoscenza - il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 21 RD):**
- *da 1 a 6 mesi di squalifica.*
- 151. Abbandono di una gara in segno di protesta:**
- *da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.*
- 152. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:**
- *da 2 a 3 anni di squalifica.*
- L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione, deve trasmettere gli atti alla Struttura di Attività calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti dagli articoli 23 e 25 RO.
- 153. Mendace dichiarazione resa dal Socio in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa:**
- *da 6 mesi a 3 anni di squalifica.*
- 154. Inadempimento di provvedimento disciplinare, anche a titolo di colpa, qualora non costituisca una specifica ipotesi di illecito già prevista nel presente titolo:**
- *da 6 mesi a 1 anno di squalifica.*

CAPO III
PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI
E OSSERVATORI

155. Previsioni generali a carico di Arbitri, Assistenti ufficiali e Osservatori

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Soci la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, agli Assistenti ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell'interdizione dall'attività.

156. Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda di € 10,00.*

157. Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti ufficiali della Struttura di Attività calcio, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda di € 10,00.*

158. Negligente, erronea o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00;*
- *recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese.*

159. Assenza ingiustificata alle riunioni e corsi di formazione o aggiornamento, anche a titolo di colpa:

- *censura,*
- *recidiva: dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00.*

160. Direzione di gare non ufficiali della Struttura di Attività calcio senza autorizzazione del Coordinatore del Settore arbitrale o del suo sostituto

- *interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno;*
- *1^a recidiva: interdizione dall'attività da 6 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Struttura di Attività calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.*

161. Mancata comunicazione della propria indisponibilità al Designatore arbitrale (art. 41 RA), partecipazione alla gara come Atleta o Dirigente senza la comunicazione prevista dall'articolo 43 RA, anche a titolo di colpa:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nell'anno sportivo in corso;
- 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno;
- 2^a recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Struttura di Attività calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

162. Mancata osservanza del segreto previsto dall'articolo 37/IV RA, anche a titolo di colpa:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.

163. Dichiarazioni lesive sull'operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli Arbitri nei confronti degli Osservatori e viceversa:

- ammenda da € 15,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 1 anno.

164. Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00.

165. Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 37/a RA, anche a titolo di colpa:

- non corresponsione del rimborso spese e ammenda da € 15,00 a € 40,00;
- recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da € 40,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali

delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione corso e comunque per almeno 10 mesi;

- *ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di € 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio.*

166. Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'Ufficiale di gara è stato designato:

- *ammenda da € 10,00 a € 25,00;*
- *1ª recidiva: ammenda da € 20,00 a € 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione corso e comunque per almeno 6 mesi;*
- *2ª recidiva: ammenda di ulteriori € 30,00 a € 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio.*

167. Falsificazione del referto o della relazione:

- *interdizione dall'attività da 1 anno a 2 anni, ammenda da € 30,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.*

168. Comportamento volto ad alterare il risultato della partita:

- *interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la Struttura di Attività calcio deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a € 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.*

169. Violazione degli adempimenti previsti dall'articolo 38 RD, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'interdizione dall'attività fino a 6 mesi, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.*

Parte sesta

GLOSSARIO

Adito (giudice): giudice al quale è rivolto il ricorso.

Adozione della decisione: atto con cui l'Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.

Avocazione: assunzione da parte di un Organo disciplinare di una procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.

Coattivo: costrittivo, obbligatorio, imposto dalle norme.

Collegio (disciplinare): Organo composto da due o più persone.

Commissione di fatto illecito: il compimento di un fatto illecito.

Consulta: Organo collegiale.

Contermine: ambito territoriale che ha i confini in comune.

Contraddittorio: discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.

Decadenza: la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.

Delegare: incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.

Deroga: eccezione.

Derogabile: che può essere modificato, innovato o escluso.

Determinare: indurre.

Edittale (pena): limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.

Emanazione: emissione, adozione.

Equipollente: di valore ed efficacia identici.

Esecutività: capacità di un provvedimento di esplicitare i suoi effetti sanzionatori.

Esecuzione: l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.

Esperimento (di formalità): attuazione delle formalità.

Fattispecie: previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.

Giurisdizione: potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un Organo disciplinare.

Impugnazione: atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.

Incidentale (giudizio): avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.

Incompatibilità: impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.

Indole: carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.

Indulto: remissione condizionata della pena.

Inficiare: compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.

Instaurare: attivare un procedimento.

Istanza: richiesta.

Maggioranza assoluta: la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza qualificata: un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza relativa: la metà più uno dei votanti presenti.

Mendace: fondato sulla falsità e sull'inganno.

Merito (esame del): questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi.

Monocratico: Organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

Notorio: di comune conoscenza.

Obiezione di coscienza: atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

Ordinatorio (termine): termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l'inaccogliabilità o la nullità.

Ordine del giorno: programma oggetto di decisione o di comunicazione.

Perentorio (termine): termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

Precetto: norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

Premialità: si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.

Procedibilità: esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

Qualificare (un fatto): inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

Reclamo: atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

Reiterare o reiterazione: ripetere una o più volte.

Remissione (in termine): atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

Responsabilità oggettiva: quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

Retroattivo: che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

Revisione: riesame.

Ricettizia (forma): modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Ricorso: atto d'impugnazione della decisione di un Organo disciplinare.

Ricusare o rikusazione: istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

Rimozione: allontanamento da una carica.

Ritenzione (diritto): diritto ad incassare la somma altrui di cui si ha il possesso a soddisfazione di un credito.

Sanzione: pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.

Squalifica definitiva: sanzione non più impugnabile.

Tassativo: che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

Termini: limiti di scadenze.

Termine ordinatorio o perentorio: vedi ordinatorio o perentorio.

Tipicità: caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina.

Stampa:
Poligrafico Ezechielli - Arezzo
Luglio 2016

